

**Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana Valli del
Lario e del Ceresio, stralcio dell'ex Comunità montana delle
Alpi Lepontine**

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

PARTE I – GENERALITÀ	5
Art.1 Durata e ambito di applicazione	5
Art.2 Elementi costitutivi del piano	5
Art.3 Attuazione del Piano	6
Art.4 Procedure di aggiornamento del piano	6
Art.5 Raccolta ed elaborazione dati per la gestione e gli aggiornamenti del Piano	7
Parte II Rapporti con la Pianificazione Territoriale	7
Art.6 Rapporti col Piano Territoriale Regionale (PTR)	7
Art.7 Rapporti col Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)	8
Art.8 Rapporti con la Rete Ecologica Regionale RER	8
Art.9 Rapporti con la pianificazione comunale (PGT)	8
Art.10 Rapporti col piano cave della provincia di Como (PCP)	9
Art.11 Rapporti col Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)	9
Art.12 Rapporti col Piano Faunistico Venatorio Regionale	9
Art.13 Rapporti coi Piani di gestione siti NATURA 2000	9
Art.14 Rapporti coi Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS)	10
Art.15 Rapporti coi Piani del Verde	10
Art.16 Rapporti con la pianificazione assestamentale (PAF)	10
Parte III – Formazioni forestali e non forestali	11
Art.17 Soprassuoli arborei	11
Art.18 Formazioni vegetali irrilevanti	11
Art.19 Arboricoltura da legno	11
Art.20 Sistemi verdi "fuori foresta"	12
Parte IV – Tutela e Trasformazione del bosco, vincolo idrogeologico	13
Art.21 Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico	13
Art.22 Trasformazioni temporanee del bosco	13
Art.23 Tipi di trasformazioni ammesse	14
Art.24 Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta	14
Art.25 Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (agricoltura)	15
Art.26 Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (biodiversità e paesaggio)	15
Art.27 Trasformazioni speciali	16
Art.28 Suddivisione dei boschi in base alla trasformabilità	17
Art.29 Boschi non trasformabili: individuazione e trasformabilità	18
Art.30 Boschi a trasformazione esatta: individuazione e trasformabilità	18
Art.31 Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale: individuazione e trasformabilità	18
Art.32 Boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali: individuazione e trasformabilità	18
Art.33 Ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta (a finalità urbanistica): individuazione	19
Art.34 Ulteriori aree boscate soggette a trasformazione areale: individuazione	19
Art.35 Limite massimo di superficie boscata trasformabile nel periodo di validità del Piano	19
Art.36 Soglia di compensazione	20
Art.37 Rapporti di compensazione	20
Art.38 Interventi esonerati dall'obbligo di interventi compensativi	20
Art.39 Interventi con obblighi di interventi compensativi ridotti	21
Art.40 Interventi compensativi ammessi	21
Art.41 Localizzazione degli interventi compensativi ammessi	22

Art.42	Albo delle Opportunità di compensazione	22
Art.43	Monetizzazioni e cauzioni	22
Parte V – Piano della Viabilità agro-silvo-pastorale		23
Art.44	Il Piano VASP	23
Art.45	Piano VASP: contenuti	23
Parte VI – Attività selvicolturali		24
Art.46	Destinazione selvicolturale dei boschi	24
Art.47	Modelli selvicolturali	24
Parte VII – ParTe finanziaria		24
Art.48	Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici	24
Art.49	Programmi trasversali da finanziare	25
Art.50	Classificazione degli interventi da finanziare in base a importanza e urgenza	25
PARTE VIII – ALLEGATI		26
ALLEGATO 1		27
ALLEGATO 2		30

33	S013185_00006	MONTI TAMPIGLIA	PLESIO		COMUNE	PUBBLICA	1751			IV - PICCOLI AUTOMEZZI	
34	S013185_00007	MONTI	PLESIO		COMUNE	PUBBLICA	1612			IV - PICCOLI AUTOMEZZI	
35	S013185_00008	MONTI PONTE	PLESIO		COMUNE	PUBBLICA	257			IV - PICCOLI AUTOMEZZI	
39	S013207_00002	S.NAZZARO_2	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA		COMUNE	PUBBLICA	4228			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	
40	S013233_00001	PREDILETTA	VAL REZZO		COMUNE	MISTA	935			IV - PICCOLI AUTOMEZZI	
41	S013233_00002	DASIO - SAN LUCIO	VAL REZZO		COMUNE	PUBBLICA	398			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	
42	S013233_00003	DASIO - SAN LUCIO	VAL REZZO		COMUNE	PUBBLICA	2067			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	
43	S013233_00004	DASIO - SAN LUCIO	VAL REZZO		COMUNE	PUBBLICA	1571			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	
44	S013233_00005	DASIO - PRA DELLA POMA	VAL REZZO		COMUNE	MISTA	1166			IV - PICCOLI AUTOMEZZI	
47	S013234_00001	ALPE BOLGIA	VALSOLDA		COMUNE	MISTA	4337			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	
48	S013234_00002	DRANO RANCO'	VALSOLDA		COMUNE DI VALSOLDA	MISTA	1499			IV - PICCOLI AUTOMEZZI	
49	SV1067	VAL SANAGRA	GRANDOLA ED UNITI		COMUNE DI GRANDOLA ED UNITI	PUBBLICA	3539			II - TRATTORI CON RIMORCHIO	
50	SV1074	STRADA PER LOC. TORRI E GRISELLO	CARLAZZO		CONSORZIO FORESTALE LARIO CERESIO	PUBBLICA	2139			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	
51	SV1075	STRADA PER PONTE DOVIA	CARLAZZO		CONSORZIO FORESTALE LARIO CERESIO	PUBBLICA	2466			IV - PICCOLI AUTOMEZZI	
52	SV1076	STRADA TAGLIAFUOCO LOC. MONTI DI GOTTRO	CARLAZZO		CONSORZIO FORESTALE LARIO CERESIO	PUBBLICA	1655			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	
53	SV1077	STRADA PER I MONTI DI GOTTRO	CARLAZZO		CONSORZIO FORESTALE LARIO CERESIO	PUBBLICA	986			IV - PICCOLI AUTOMEZZI	

54	SV1083	LA FOO	GRANDOLA ED UNITI		COMUNE DI GRANDOLA ED UNITI	PUBBLICA	913			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	
55	SV1084	CARCENTE-BREGLIA	SAN SIRO		CONSORZIO FORESTALE LARIO CERESIO	PUBBLICA	3882			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	
56	SV1085	CAMNASCO-STRADA DELLE ALPI	SAN SIRO		CONSORZIO FORESTALE LARIO CERESIO	PUBBLICA	3517			II - TRATTORI CON RIMORCHIO	
57	SV1086	CAMNASCO-STRADA DELLE ALPI	SAN SIRO		CONSORZIO FORESTALE LARIO CERESIO	PUBBLICA	3963			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	
58	SV1177	BREGLIA / MONTI DI BREGLIA	PLESIO		COMUNE DI PLESIO	PUBBLICA	2857			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	
59	SV1191	MOLINO - PONTE-2	PLESIO		COMUNE DI PLESIO	PUBBLICA	1725			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI	
60	SV431	RANCOO - SERTE	VALSOLDA		COMUNE DI VALSOLDA	DEMANIALE	831			IV - PICCOLI AUTOMEZZI	

ALLEGATO 3
ALLEGATO 4
ALLEGATO 5

32
35
36

PARTE I – GENERALITÀ

Art.1 Durata e ambito di applicazione

1. Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) è redatto ai sensi dell'art. 47, comma 2, L.R. 5 dicembre 2008, n.31 secondo i criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 24 luglio 2008 n. 8/7728.
2. Il presente Piano di Indirizzo Forestale (di seguito anche PIF) della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio è relativo al settore dell'ex Comunità montana delle Alpi Lepontine, precisamente al territorio dei Comuni di Bene Lario, Carlazzo, Cavargna, Corrido, Cusino, Grandola ed Uniti, Menaggio, Plesio, Porlezza, San Bartolomeo V. C., San Nazzaro V. C., San Siro, Val Rezzo, Valsolda.
3. Il PIF ha durata indefinita dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale, ma viene periodicamente aggiornato mediante le procedure indicate all'articolo 4. Nell'ambito del presente regolamento con la dicitura "periodo di validità del piano" deve intendersi valida fino alla successiva variante del piano.

In particolare, il presente piano si applica:

- a) alle superfici classificate "bosco" ai sensi dell'art. 43 della L.R. 31/2008 di cui disciplina in particolare la trasformazione e le attività selvicolturali;
- b) alle superfici non boscate soggette al "vincolo idrogeologico" e al "vincolo per altri scopi" di cui R.D.L. 3267/1923;
- c) al restante territorio di piano, limitatamente a quanto concerne le prescrizioni riguardanti gli imboschimenti / rimboschimenti;
- d) al restante territorio limitatamente a quanto concerne le previsioni di intervento ed i finanziamenti pubblici.

Art.2 Elementi costitutivi del piano

1. Gli elementi costitutivi del presente Piano di Indirizzo Forestale sono i seguenti:

- relazione illustrativa;
- regolamento di attuazione, contenente i modelli selvicolturali
- Tavole di analisi
 1. Carta dell'uso del suolo (4 tavole 1:10.000)
 2. Carta dell'attitudine alla formazione di suolo (1 tavola 1:20.000)
 3. Carta dei tipi forestali (4 tavole 1:10.000)
 4. Carta delle categorie forestali (1 tavola 1:20.000)
 5. Carta dei Vincoli (4 tavole 1:10.000)
 6. Tavola d'inquadramento delle previsioni del PTCP (4 tavole 1:10.000)
 7. Carta dei Piani di Assestamento esistenti (4 tavole 1:10.000)
 8. Carta delle attitudini funzionali del territorio boschivo (5 tavole 1:20.000)
 9. Carta dei dissesti (4 tavole 1:10.000)
- Tavole di pianificazione:
 10. Carta delle destinazioni selvicolturali (4 tavole 1:10.000)
 11. Carta delle trasformazioni ammesse (4 tavole 1:10.000)
 12. Carta delle infrastrutture di servizio (4 tavole 1:10.000)
 13. Carta delle compensazioni e proposte progettuali (4 tavole 1:10.000)
 14. Carta dei modelli colturali (4 tavole 1:10.000)
 15. Carta dei boschi da seme (1 tavola 1:20.000)

Il presente PIF comprende il piano della viabilità agro-silvo-pastorale di cui all'art. 59 della L.R. 31/2008.

Art.3 Attuazione del Piano

1. Le Norme tecniche di attuazione (NTA) disciplinano le modalità di attuazione del Piano di Indirizzo Forestale (di seguito denominato PIF/Piano), redatto ai sensi dell'art. 47 comma 2 della L.R. n. 31 del 5 dicembre 2008, e con riferimento alla Deliberazione di Giunta regionale n.7728 del 24.07.2008 "Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di indirizzo Forestale" così come modificata dalla D.G.R. n. X/6089 del 29.12.2016.
2. Il PIF si attua attraverso i seguenti strumenti:
 - a) le presenti NTA;
 - b) le Norme Forestali Regionali di cui al R.R. 5/2007, con le eventuali deroghe che potranno essere concesse dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 50 della L.R. 31/2008 e dai criteri tecnici approvati con D.G.R. X/6089/2016.
 - c) I Modelli Selvicolturali: linee guida per la gestione del bosco, contenenti indicazioni per il trattamento dei soprassuoli forestali censiti nel PIF; i Modelli colturali rappresentano il riferimento per l'esame delle istanze nell'ambito delle procedure autorizzative e di controllo delle attività selvicolturali di competenza dell'ente forestale nonché per le attività tecniche condotte dall'ente stesso così come stabilito dalle proposte di modifica del R.R. 05/2007 del presente Piano; sono vincolanti nei casi previsti dall'art. 50 della L.R. 31/2008 e in tutti gli interventi compensativi e in quelli oggetto di contributi pubblici;
 - d) la pianificazione forestale di dettaglio e i piani di assestamento;
 - e) la pianificazione urbanistica;
 - f) le azioni di piano: serie di proposte progettuali di rafforzamento del settore forestale, distinte secondo i diversi obiettivi. Tutte le azioni di piano che comportano un intervento sul territorio sono classificate come "utili" ai sensi del § 4.9 della D.G.R. 7728/2008. La localizzazione cartografica di tali azioni, in particolare degli interventi da realizzare all'interno del bosco, ha carattere indicativo.
3. Oltre alle funzioni conferite dalla L.R. 31/2008, l'ente forestale, nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni e competenze, garantisce lo svolgimento delle attività necessarie per l'attuazione delle previsioni del presente Piano, descritte nelle schede descrittive delle azioni di piano.

Art.4 Procedure di aggiornamento del piano

1. Il piano è sottoposto ad aggiornamento periodico, secondo necessità.
2. Rettifiche, modifiche e varianti del PIF vengono disciplinate dalle disposizioni normative vigenti (art. 47 c. 4 L.R. 31/2008); in particolare si stabilisce che:

Rettifiche

1. Costituiscono elementi di rettifica le correzioni o gli aggiornamenti tecnici a contenuto vincolato, privi di discrezionalità. Le rettifiche per il loro contenuto vincolato sono escluse da procedura VAS e da VIC, sono approvate con specifico atto dirigenziale interno alla Comunità Montana e vengono comunicate alla Provincia, a Regione Lombardia (Ufficio Agricoltura, Foreste Caccia e Pesca di Como e Ufficio Foreste a Milano) e ad ERSAF per l'aggiornamento dei dati cartografici. A titolo non esaustivo, costituiscono elemento di rettifica del PIF:
 - a) la correzione di meri errori materiali di rilievo;
 - b) le modifiche alla delimitazione del bosco di cui alla tavola "Carta dell'uso del suolo", conseguenti a individuazioni di maggior dettaglio contenute negli strumenti urbanistici comunali oppure a seguito di perimetrazione di dettaglio di aree non accessibili in fase di redazione del PIF;
 - c) l'aggiornamento della "Carta dei Tipi Forestali";
 - d) l'inserimento nel PIF delle previsioni contenute in PAF approvati;

- e) il recepimento di nuovi strumenti normativi sovraordinati;
- f) L'aggiornamenti del perimetro del bosco a seguito di cambi di destinazione d'uso autorizzati;

Modifiche

1. Le modifiche sono correzioni o aggiornamenti minori conseguenti a scelte discrezionali, specificatamente previste dal Piano, esonerati dal processo di Valutazione Ambientale Strategica per disposizione normativa oppure perché la verifica di assoggettabilità si conclude con l'esclusione dalla procedura. Si tratta pertanto di modifiche discrezionali prive di effetti significati sull'ambiente e che non generano impatti negativi. Costituiscono elemento di modifica del PIF:
 - a) Attribuzione di parametri pianificatori (destinazione selvicolturale, trasformabilità, interventi selvicolturali...) a superfici boscate erroneamente escluse dal Piano;
 - b) Modifiche alla definizione delle priorità nell'erogazione di incentivi e contributi;
 - c) Recepimento delle misure di conservazione e/o dei contenuti dei piani di gestione dei siti Rete Natura 2000.
 - d) Spostamento delle previsioni di trasformazione urbanistica all'interno del medesimo PGT e a parità di ogni fattore (categoria forestale, estensione, compatibilità coindirizzi sovraordinati ecc.)
 - e) l'inserimento nel piano V.A.S.P. di strade già esistenti, senza nuove previsioni di interventi (ampliamenti, prolungamenti o passaggi di classe in aumento);
 - f) la modifica o integrazione delle superfici individuate come trasformabili a fini agricoli e a fini paesaggistici;

Varianti

1. Ogni altra variazione di maggior rilevanza costituisce variante di piano, ed è oggetto di approvazione secondo le procedure definite dai criteri approvati con D.G.R. X/6089/2016, procedendo anche all'espletamento della procedura di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS. Costituiscono variante ad esempio i seguenti aggiornamenti:
 - a) La modifica al regolamento di attuazione;
 - b) Le trasformazioni di area boscata escluse dal precedente comma 4.1 e 4.2;
 - c) L'inserimento di nuove strade di progetto e gli interventi che modificano la classe di transitabilità di tracciati esistenti
 - d) Ogni altro cambiamento non compreso nei casi di rettifica o modifica.

Art.5 Raccolta ed elaborazione dati per la gestione e gli aggiornamenti del Piano

1. La Comunità montana raccoglie ed archivia i dati sulle autorizzazioni necessari agli aggiornamenti del piano, provvedendo nel contempo all'aggiornamento dei database geografico e cartografico.

PARTE II RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Art.6 Rapporti col Piano Territoriale Regionale (PTR)

1. Ai fini della tutela del paesaggio, i contenuti normativi di cui al presente PIF sono coerenti coi criteri di cui al D. Lgs 42/2004 e coi contenuti ed indirizzi del PTR. Ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti del comma 4 dell'art. 25, del comma 2 lett. c) art. 18 e del comma 4 art. 15 della L.R.12/2005 e s.m.i., gli effetti, in forza delle indicazioni di tutela in esso contenuti, derivanti dall'individuazione e delimitazione dei boschi e delle foreste di cui al presente PIF assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale, nei limiti dettati dall'art. 1 Titolo I Parte Prima del presente Regolamento di attuazione e dal comma 5 dell'art. 15 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

2. Il Piano supporta il PTR (L.R. 12/2005 artt. 19/22), concorrendo a caratterizzare il "Sistema Rurale Paesistico" individuato nel PTR, evidenziando i boschi di maggiore pregio, gli ambiti a prevalente valenza paesaggistica, gli ambiti agricoli, i sistemi di interesse naturalistico e gli ambiti a elevata naturalità.

Art.7 Rapporti col Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

1. Il Piano d'Indirizzo Forestale è stato redatto in coerenza coi contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/35993 del 2 agosto 2006.
2. La tavola "Carta di inquadramento delle previsioni del PTCP" evidenzia le previsioni e i contenuti del PTCP immediatamente applicabili nella pianificazione territoriale forestale.
3. Eventuali varianti del P.T.C.P. che dovessero comportare limitazioni alle attività regolamentate dal piano, sono immediatamente recepite con provvedimento di rettifica ai sensi dell'art. 4.

Art.8 Rapporti con la Rete Ecologica Regionale RER

1. La tavola "Carta di inquadramento delle previsioni del PTCP" evidenzia i punti fondamentali della rete ecologica regionale e provinciale da conservare e da rafforzare. Le previsioni sulle trasformazioni del bosco e sulla priorità delle attività selvicolturali da finanziare tengono conto della necessità di conservare e rafforzare la rete ecologica.

Art.9 Rapporti con la pianificazione comunale (PGT)

1. I Piani Comunali dovranno essere redatti in coerenza coi contenuti del PIF per tutti gli aspetti riconducibili alle formazioni boscate del presente piano.
2. Gli strumenti urbanistici comunali recepiscono i contenuti del presente piano d'indirizzo forestale secondo le modalità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento all'art. 10, comma 4 della L.R. 12/2005. In fase di recepimento dei contenuti del PIF, il piano delle regole del PGT può apportare rettifiche, precisazioni e miglioramenti alle previsioni medesime, conseguenti ad analisi di maggior dettaglio, effettuate nel passaggio di scala dalla pianificazione a livello provinciale a quella comunale.
3. In sede di redazione dei PGT e di variante o adeguamento degli strumenti urbanistici comunali le individuazioni, anche cartografiche, di maggior dettaglio devono essere supportate da un parere tecnico obbligatorio e vincolante della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio e sono poi immediatamente recepite nel PIF mediante provvedimento di rettifica ai sensi dell'art. 4.
4. Il PIF concorre alla definizione del "Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento" e del "Quadro conoscitivo del territorio comunale" che sono parte integrante del Documento di Piano del PGT.
5. L'identificazione da parte del PIF delle aree trasformabili non prevale su limitazioni maggiormente restrittive di altra natura eventualmente contenute negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riferimento alle limitazioni di ordine idrogeologico ed idraulico e alla loro regolamentazione e alla rete ecologica provinciale come identificata nei PGT vigenti.
6. Al fine di garantire la funzionalità e l'armonizzazione del PIF rispetto ai principi dei PGT, le amministrazioni comunali possono proporre alla Comunità montana procedure di rettifica, di modifica e varianti secondo le specifiche indicate al precedente art. 4.
7. Le proposte che riguardano variazioni alle regole sulla trasformabilità boschiva devono essere supportate da un approfondimento tecnico redatto dalle medesime figure professionali abilitate alla redazione della pianificazione forestale.

8. Le norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole e gli indirizzi del Documento di Piano dovranno espressamente riportare, facendoli propri, ancorché eventualmente adattati alle condizioni specifiche verificate in dettaglio, i contenuti relativi alla trasformabilità dei boschi di cui alle presenti NTA.

Art.10 Rapporti col piano cave della provincia di Como (PCP)

1. Il PIF recepisce i contenuti del vigente Piano Cave della Provincia di Como approvato con Deliberazione Consiglio regionale 28 ottobre 2014 n. IX/499.
2. Il PIF costituisce, unitamente al P.T.C.P., il quadro generale di riferimento per la valutazione della sostenibilità della loro trasformazione, nel caso di revisioni o varianti del Piano Cave.
3. Il PIF si conforma ad eventuali variazioni del Piano Cave, a seguito di definitiva approvazione, per quanto riguarda la disciplina delle trasformazioni delle superfici forestali interessate dall'attività di cavazione.
4. Tali variazioni sono immediatamente recepite con provvedimento di rettifica ai sensi dell'articolo 4.
5. La trasformazione del bosco necessaria per la realizzazione delle infrastrutture di servizio all'attività di cava è soggetta alla disciplina di cui alla successiva parte IV.
6. In caso di modificazione del PCP, il PIF concorre al Piano Cave segnalando le aree boscate di maggior pregio che è opportuno preservare dall'attività di escavazione.

Art.11 Rapporti col Piano di bacino del fiume Po: Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

1. Il PIF recepisce i contenuti e le indicazioni del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) predisposto dall'Autorità di Bacino del fiume PO, per l'individuazione dei soprassuoli a prevalente destinazione protettiva, con specifico riguardo alla protezione del suolo e delle risorse idriche.
2. Le prescrizioni contenute nei Piani Geologici Comunali sono recepite dal PIF a supporto del rilascio o del diniego delle autorizzazioni al vincolo idrogeologico.

Art.12 Rapporti col Piano Faunistico Venatorio Regionale

1. Il PIF, attraverso le proprie determinazioni, contribuisce all'attuazione delle disposizioni di cui alle L. 157/1992 e alla L.R. 26/1993, e recepisce i contenuti e le indicazioni del Piano Faunistico Provinciale Venatorio predisposto dalla Provincia di Como, con specifico riguardo alla protezione della risorsa faunistica.
2. I modelli selvicolturali sono stati redatti tenendo nella necessaria considerazione il possibile impatto sulla fauna selvatica.

Art.13 Rapporti coi Piani di gestione siti NATURA 2000

1. Il PIF è stato predisposto in coerenza con le misure di conservazione e coi contenuti dei Piani di Gestione dei Siti di Rete Natura 2000 presenti nel territorio oggetto di pianificazione e nelle aree immediatamente adiacenti, nonché con le "Misure di conservazione per i siti senza un Piano di Gestione e misure per la connessione dei siti della Rete Natura 2000", approvate con D.G.R. 4429 del 30 novembre 2015.
2. Il PIF si conforma ad eventuali variazioni delle Misure di Conservazione, a seguito di definitiva approvazione.
3. Le variazioni sono immediatamente recepite nel PIF attraverso le procedure di cui all'art. 4.

4. I modelli selvicolturali del PIF sono stati elaborati rispettando le misure di conservazione, di conseguenza, le attività selvicolturali che rispettano i modelli selvicolturali non sono soggette a valutazione di incidenza.
5. La trasformazione del bosco nelle aree buffer e nelle fasce di protezione, comunque denominate, dei siti di Rete Natura 2000 è soggetta alle procedure di valutazione di incidenza, di competenza dell'ente gestore del sito interessato, salvo quanto disposto nelle misure di conservazione o negli eventuali piani di gestione dei siti natura 2000.

Art.14 Rapporti coi Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS)

1. I PLIS assumono il PIF quale riferimento per la pianificazione e gestione delle formazioni boscate contenute nei propri ambiti. Le modalità di pianificazione e gestione del PLIS dovranno essere coerenti, per gli aspetti forestali, coi contenuti e le disposizioni normative del PIF.
2. I PLIS possono contribuire alla gestione dei PIF nel modo indicato dal Regolamento, in particolare proponendo atti di aggiornamento ai sensi dell'art. 4.

Art.15 Rapporti coi Piani del Verde

1. Il Piano non si avvale della facoltà di fornire indicazioni sulla predisposizione di piani del verde comunali.

Art.16 Rapporti con la pianificazione assestamentale (PAF)

1. I Piani di Assestamento Forestale allo scadere del periodo di validità verranno revisionati e differenziati in PAF di gestione e PAF semplificati o "strumenti equivalenti". Entrambi i piani, al momento della revisione o aggiornamento, dovranno adeguarsi ai modelli selvicolturali del presente PIF salvo eventuali deroghe, adeguatamente motivate da puntuali analisi e valutazioni del tecnico assestatore, concesse dall'ente forestale.
2. I PAF di gestione sono piani economici, piani di assestamento ordinari, essi risultano facoltativi per le proprietà private e obbligatori per le proprietà pubbliche di rilevanti superfici a valenza produttiva, come definite al comma successivo.
3. Per superfici rilevanti si intende che:
 - ciascun elemento indipendente, costituito da uno o più mappali aggregati/adiacenti, abbia una superficie di almeno 10 ha;
 - l'insieme degli elementi indipendenti che costituiscono l'intero piano abbia superficie produttiva di almeno 100 ha.
4. I PAF semplificati o equivalenti interessano i boschi che svolgono funzioni eminentemente non produttiva e che pertanto possono essere soggetti a indirizzi gestionali tesi a garantire la miglior risposta al tipo di destinazione funzionale fissata per il bosco medesimo. Nell'ambito del presente piano risultano obbligatori per le proprietà pubbliche per le quali vige l'obbligo di assestamento e che non siano interessati da PAF economico.
5. Fino a quando non si disponga di indirizzi tecnici puntuali sovraordinati, i PAF semplificati, di validità non inferiore a 5 anni e non superiore a 15, redatti su base catastale, devono comunque prevedere in via minimale:
 1. - Relazione generale
 2. - Inquadramento delle problematiche relative alla destinazione funzionale dell'area
 3. - Relazione selvicolturale
 4. - Stima provvisoria
 5. - Normalità selvicolturale secondo un modello comprensivo a particella unica

6. - Interventi selvicolturali da realizzare
 7. - Interventi di riqualificazione paesistica da realizzare
 8. - Regolamento di fruizione dell'area
 9. - Documentazione fotografica
 10. - Piano finanziario
6. Come previsto dalla D.G.R. 7728/2008, entro due anni dalla data di entrata in vigore del PIF dovrà essere condotto un approfondimento per i boschi a destinazione selvicolturale protettiva. Tale approfondimento, eventualmente realizzato per stralci riferiti a singoli bacini idrografici, assumerà valore di pianificazione di Sistemazione Idraulico Forestale e agli interventi in essa previsti saranno applicati i regimi di possibile contribuzione previsti dalla legislazione, ivi compreso l'impiego dei proventi delle compensazioni purché attuati in relazione a lotti funzionali e secondo criteri di progressività e integralità.

PARTE III – FORMAZIONI FORESTALI E NON FORESTALI

Art.17 Soprassuoli arborei

1. Il Piano di Indirizzo Forestale individua e delimita i boschi a scala 1:10.000 secondo le disposizioni dell'art. 42 della L.R. 31/2008 e della D.G.R. 8/2024/2006 e sono rappresentati nella tavola "Carta dei tipi e delle Categorie Forestali". Per analisi e valutazioni a scala di maggior dettaglio, in particolare per quanto attiene a rettifiche, modifiche e varianti, si applica quanto previsto dal paragrafo 2.7) dei Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei PIF approvati con D.G.R. VII/7728/2008 e integrati con X/60810/2016. Il PIF classifica i soprassuoli forestali nel territorio di competenza secondo caratteristiche ecologiche e culturali.
2. Le variazioni di origine antropica alla superficie forestale individuata dal Piano (in aumento o in riduzione, in occasione rispettivamente di rimboschimenti/imboschimenti o di trasformazioni autorizzate) determinano per legge immediata variazione alla superficie oggetto di vincolo forestale e pertanto sono immediatamente recepite nelle tavole con le procedure di rettifica di cui all'articolo 4.
3. Secondo quanto disposto dall'art. 42, comma 6 della L.R. 31/2008, nel periodo di validità del Piano, la colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni non boscati, nonché l'evoluzione di soprassuoli considerati irrilevanti sotto il profilo ecologico, paesaggistico e selvicolturale determinano nuovo bosco solo a seguito di eventuale aggiornamento del Piano con le procedure di modifica o variante.

Art.18 Formazioni vegetali irrilevanti

1. Nell'ambito del PIF non sono state rilevate formazioni vegetali irrilevanti.
2. In caso di rilevamento di errori, omissioni o modifiche normative si rinvia ai contenuti dell'art. 4 del presente regolamento. Le formazioni vegetali irrilevanti saranno riportate nella Tavola 2 "Uso del suolo".

Art.19 Arboricoltura da legno

1. Il Piano non si avvale della facoltà di regolamentare l'arboricoltura da legno nei parchi, nei siti natura 2000 e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

Art.20 Sistemi verdi “fuori foresta”

1. Il Piano non si avvale della facoltà di regolamentare i soprassuoli “fuori foresta” nei parchi, nei siti natura 2000 e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico.

PARTE IV – TUTELA E TRASFORMAZIONE DEL BOSCO, VINCOLO IDROGEOLOGICO

Art.21 Autorizzazione unica per trasformazione del bosco e vincolo idrogeologico

1. Il presente articolo ed i successivi normano le procedure relative alla trasformazione degli ambiti classificati bosco ai sensi dell'art. 42 della L.R. 31/2008.
2. Ai sensi dell'art. 43, comma 2 della L.R. 31/2008, gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dall'ente forestale, per il territorio di propria competenza, in coerenza con le disposizioni prescrittive del P.T.C.P. e del presente Piano, compatibilmente con la conservazione delle connessioni ecologiche e della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.
3. La richiesta di trasformazione del bosco è accompagnata dalla documentazione necessaria per consentire l'identificazione e la quantificazione della superficie boscata oggetto di trasformazione e l'impatto del progetto definitivo proposto.
4. Qualora lo ritenga necessario, l'ente forestale potrà richiedere anche apposita relazione naturalistica, geologica ed idrogeologica di approfondimento.
5. L'autorizzazione alla trasformazione (sia definitiva che temporanea, così come declinata dalla D.G.R. 675/2005 e s.m.i.) potrà comunque essere concessa solo previa verifica delle condizioni della superficie interessata, e valutazione di eventuali soluzioni alternative, anche nell'ambito del territorio per il quale il PIF prevede la possibilità di trasformazione, al fine di contenere l'alterazione del territorio forestale.
6. Resta inteso che il rilascio del provvedimento autorizzativo alla trasformazione di competenza dell'ente forestale è comunque subordinato alla verifica della compatibilità dell'autorizzazione con le esigenze di tutela dell'Ambiente, subordinandola a opportune misure di compensazione, salvo i casi di esonero previsti dal Piano stesso.
7. L'autorizzazione al vincolo idrogeologico è assorbita, sotto il profilo amministrativo, dall'eventuale autorizzazione alla trasformazione del bosco di cui all'art. 43 della L.R. 31/2008.
8. Per quanto non espressamente riportato nei successivi articoli si fa riferimento ai contenuti delle modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 675/2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi" (art. 43 comma 8 della L.R. 31/2008).
9. E' facoltà della Comunità Montana prescrivere modalità esecutive per la conduzione dei lavori di trasformazione con particolare riferimento alla gestione delle acque superficiali, alla stabilità dei versanti, alla conservazione dei corridoi ecologici e alla tutela di habitat di particolare interesse e di singoli soggetti arborei di particolare pregio, nonché a tempi e modi di esecuzione dei lavori.
10. Ogni autorizzazione emessa per la trasformazione del bosco dovrà obbligatoriamente contenere un richiamo alla finalità per la quale è stata richiesta.
11. Le trasformazioni ammesse localizzate in aree boscate interessate dal passaggio del fuoco si intendono autorizzabili alla scadenza dei 10 anni dalla data dell'incendio.
12. In caso di beni vincolati ai sensi del D.lgs. 42/2004 art.136 le finalità espresse dalla dichiarazione di interesse culturale, come riconosciuto con decreto ministeriale, s'intendono sempre prevalenti sulla trasformabilità delle aree.

Art.22 Trasformazioni temporanee del bosco

1. Le trasformazioni temporanee, cioè inferiori a 5 anni, sono sempre ammesse nei seguenti casi:
 - Aree di cantiere per interventi sulla rete infrastrutturale (reti sotterranee, condotte aeree, strade etc.);
 - Aree di cantiere di qualsiasi natura recuperate a bosco al termine dei lavori;
 - Aree di cava in applicazione dell'obbligo di rimboschimento imposto dal Piano Cave;

- Interventi d'emergenza.
- 2. Le trasformazioni temporanee possono essere ammesse in tutti gli altri casi a discrezione della Comunità Montana sulla scorta di una relazione che ne giustifichi la necessità.

Art.23 Tipi di trasformazioni ammesse

1. Il Piano di Indirizzo Forestale definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco:
 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta, a fini urbanistici,
 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta, da previsioni del Piano cave
 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale a fini agricoli;
 - Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale a fini paesaggistici;
 - Trasformazioni speciali, cioè non ordinarie e non cartografabili.
2. Le trasformazioni sono sottoposte a compensazione tramite intervento diretto o monetizzazione, secondo i rapporti di compensazione di cui ai successivi art. 37. Nell'ambito delle superfici delimitate a trasformazione esatta a fini urbanistici possono comunque essere eseguite anche trasformazioni a fini agricoli, ambientali o paesaggistiche in quanto meno impattanti sull'assetto complessivo del territorio.

Art.24 Trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta

1. Costituiscono trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta come individuate nella tavola "Carta delle trasformazioni ammesse".
 - le trasformazioni in ambito urbanistico perimetrate con la voce "A fini urbanistici"
 - le trasformazioni in ambito estrattivo delimitate dal Piano Cave Provinciale
2. Le trasformazioni a fini urbanistici riguardano superfici forestali che potranno pertanto essere integralmente eliminabili nel periodo di validità del piano purché tale indirizzo sia stato recepito dal PGT vigente.
3. L'istanza di trasformazione del bosco a fini urbanistici che interessi una superficie boscata superiore a 2000 m2 deve contenere un progetto del verde che comprenda un censimento di dettaglio della vegetazione forestale esistente con evidenza di quella che verrà mantenuta (tavola gialli e rossi) e il piano di manutenzione. Per quanto attiene le specie vegetali, la scelta dovrà privilegiare l'impiego di specie autoctone per quanto attiene gli spazi estensivi e di cucitura coil contesto forestale e paesistico circostante.
4. La rideterminazione della localizzazione delle aree per la "trasformazione ordinaria a perimetrazione esatta", a fini urbanistici, non comporta, in quanto trattasi di sola diversa allocazione, variante al PIF, ma è oggetto di valutazione di conformità al PIF, valutata dalla Comunità Montana, nell'ambito della procedura di valutazione di VAS, se prevista, e di compatibilità coil PTCP, ai sensi della L.R. 12/2005, ed è assentibile, ai sensi del presente Piano e fatto salvo quanto previsto dai piani di gestione dei SIC e delle Riserve Naturali oltre che dalle norme e procedure del PTCP in relazione agli elementi prescrittivi di detto piano, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - non interessi "boschi non trasformabili";
 - sia evitata la frammentazione delle superfici forestali, collocando il nuovo edificio in continuità con aree già edificate e comunque posto al margine del bosco.
 - non sia alterata la funzionalità ecologica della rete regionale e provinciale.
 - non interessi boschi che sono stati creati in vigenza del PIF con fondi pubblici;
 - Non possono essere individuate nei boschi oggetto di miglioramento con fondi pubblici o di compensazioni nei precedenti 30 anni;
 - Fermo restando quanto indicato ai punti precedenti, devono essere individuate prioritariamente all'interno del "tessuto urbano consolidato" di cui all'art. 10 comma 2 della L.R. 12/2005 e s.m.i. o nelle immediate adiacenze.

Art.25 Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (agricoltura)

1. La tavola "carta delle trasformazioni ammesse" individua i "Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a perimetrazione areale".
2. Nell'ambito di tali trasformazioni per "interventi finalizzati all'esercizio dell'attività primaria" sono compresi la messa a coltura dei terreni boscati e la realizzazione di fabbricati rurali ad uso di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e altre strutture e infrastrutture (elettrodotti, acquedotti, strade) ad uso unicamente o prevalentemente agricolo, fino ad un massimo di 20.000 mq per singola domanda.
3. E' ammessa l'edificazione esclusivamente per motivi di pubblica utilità, per la residenza agricola, per l'agriturismo e relativi servizi, ma in tutti questi casi il richiedente è obbligato a realizzare gli interventi compensativi che sarebbero dovuti se il bosco precedentemente trasformato continuasse ad esistere.
4. Sulle superfici agricole così recuperate non potrà comunque essere concessa ulteriore trasformazione d'uso diversa da quella agricola o forestale per almeno 20 anni.
5. Sono comunque escluse dalla possibilità di trasformazione a fini agricoli, anche nelle aree appositamente perimetrate, le seguenti fattispecie, sia attuali sia future:
 - a) I tipi forestali considerati "rari a livello regionale" o "importanti a livello di Unione Europea";
 - b) I boschi inseriti nel registro regionale dei boschi da seme;
 - c) I boschi classificati come "habitat" dalla rete Natura 2000;
 - d) I nuovi boschi creati coi contributi pubblici, i boschi creati come misure di compensazione forestale e i boschi oggetto di miglioramenti con contributi pubblici dopo il 1990.

Art.26 Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale (biodiversità e paesaggio)

1. Le trasformazioni a fini paesaggistici mirano alla valorizzazione:
 - a) degli immobili vincolati ai sensi delle lettere "a" e "c" dell'art. 134 del D.Lgs 42/2004 e degli immobili di particolare pregio individuati dai PGT;
 - b) di particolari bellezze panoramiche, punti di vista, belvedere e con visuali di pubblico accesso che permettano la valorizzazione del territorio della Comunità Montana.
 - c) di superfici di interesse naturalistico per il miglioramento della biodiversità sono consentite sulla base gli obiettivi di miglioramento ambientale definiti dal P.I.F. e dai diversi strumenti di gestione ambientale presenti sul territorio (piani di gestione dei ZSC/ZPS; progetti di miglioramento e riqualificazione ambientale previsti alla scala comunale; piani di assestamento forestale ecc.)
2. La trasformazione delle aree boscate presenti intorno agli immobili di cui al precedente comma 1, punto a., deve essere opportunamente motivata sotto il profilo storico, e/o culturale e/o architettonico con una relazione che dimostri l'effettiva necessità di procedere all'eliminazione del bosco al fine di valorizzare il bene tutelato. La singola trasformazione non può essere superiore a mq 5000 e non può dare luogo ad edificazione che non sia funzionale al bene tutelato. Per tali trasformazioni non sussistono obblighi di compensazione.
3. La trasformazione delle aree di cui al precedente comma 1, punto b e punto c, è riferita ad aree boscate nelle quali è comunque possibile l'esercizio dell'attività agricola estensiva non contraria agli scopi (delle quali recepiscono le procedure e gli obblighi compensativi), ivi compresa quella agrituristiche, su manufatti da ristrutturare, finalizzata alla valorizzazione paesistica ed alla gestione di aree di interesse naturalistico, turistico ricreativo e faunistico. Il limite massimo per singola domanda di trasformazione è fissato in 40.000 mq.
4. Nel caso la richiesta di trasformazione d'uso del bosco sia inoltrata da un ente pubblico, un Plis, un ente gestore di SIC/ZSC/ZPS o da un'associazione, senza scopo di lucro, con finalità di salvaguardia ambientale/paesaggistica decade l'obbligo di trascrizione.
5. Sono escluse dalla possibilità di trasformazione a fini paesaggistici, anche nelle aree perimetrate nella Tavola 13, le seguenti fattispecie, sia attuali sia future:

- a) I tipi forestali considerati "rari a livello regionale" o "importanti a livello di Unione Europea",
- b) I boschi inseriti nel registro regionale dei boschi da seme,
- c) I boschi classificati come "habitat" dalla rete Natura 2000,
- d) I nuovi boschi creati coi contributi pubblici, i boschi creati come misure di compensazione forestale e i boschi oggetto di miglioramenti con contributi pubblici dopo il 1990.

Art.27 Trasformazioni speciali

1. Costituiscono trasformazioni speciali, e pertanto autorizzabili ai sensi del presente articolo fatto salvo quanto previsto dai piani di gestione dei SIC e delle Riserve Naturali oltre che dalle norme e procedure del PTCP in relazione agli elementi prescrittivi di detto piano, quelle trasformazioni che non possono essere preventivamente localizzate per la loro esigua estensione, diffusione sul territorio e conseguente impossibilità di pianificazione preventiva.
2. Le trasformazioni speciali sono realizzabili su tutte le superfici boscate, comprese quelle individuate a trasformazione ordinaria e perimetrazione areale, indipendentemente dalla funzione riconosciuta ai soprassuoli. Sono considerate "trasformazioni speciali", autorizzabili come indicato in ciascuna casistica, quelle finalizzate alla realizzazione di:
 - a) Manufatti d'interesse storico e artistico: La Comunità Montana può, verificandone la compatibilità sotto ogni altro profilo, autorizzare allo scopo di valorizzazione storico-paesistica e/o fruitiva nell'immediato intorno di manufatti di interesse storico-paesistico (quali p.e. edicole religiose, mulini, ghiacciaie e ricoveri in pietra, elementi lineari etc.) ed in relazione alla storia ed alle peculiarità paesistiche dei diversi siti, la creazione di radure. Per la realizzazione di tali radure, il cui richiedente può essere unicamente pubblico o associativo senza fini di lucro, la superficie verrà valutata caso per caso in relazione alle esigenze riservandosi la facoltà di disporre il rilascio obbligatorio di soggetti arborei/arbustivi di rilevante valore paesaggistico e culturale in relazione al sito. Tali superfici in quanto finalizzate alla valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità, non sono recintabili ma, al più, delimitabili con semplice siepe. Le trasformazioni si intendono senza compensazione, sulla base di una specifica progettazione di valorizzazione paesistica dell'area e di un piano di manutenzione.
 - b) Edifici rurali, civili e residenziali: La Comunità Montana può, verificandone la compatibilità sotto ogni altro profilo, nei boschi non classificati di protezione autorizzare ai soli fini di fruibilità e di sicurezza, e pertanto senza possibilità di ulteriori edificazioni, se non quelle legate agli interventi di ristrutturazione o ampliamento del medesimo manufatto, qualora concessi dagli strumenti urbanistici vigenti, nell'immediato intorno di edifici esistenti non storici, la creazione di radure di pertinenza. La realizzazione di tali radure potrà avvenire fino ad una distanza massima di 30 m dall'edificio per una superficie comunque non superiore a 2500m². Per la trasformazione valgono le medesime norme previste per le trasformazioni urbanistiche.
 - c) Accessi, recinzioni: La Comunità Montana può, verificandone la compatibilità sotto ogni altro profilo, autorizzare la realizzazione di accessi agli edifici rurali che dovrà avvenire preferibilmente mediante il recupero e l'adeguamento delle percorrenze esistenti con modificazione dei tracciati nella misura minima sufficiente a garantirne la transitabilità. La larghezza di eventuali nuovi tratti non potrà avere larghezza superiore a 3m. Con medesima procedura la CM può autorizzare la creazione di recinzioni in aree boscate strettamente pertinenti ad immobili edili in regola con ogni altra autorizzazione.
 - d) Allacciamenti tecnologici: Sempre ammessi per i manufatti esistenti e per quelli autorizzabili. Nel caso di attraversamento di boschi sottoposti al vincolo ex art 17 RD 3267/1923, il progetto dovrà dimostrare l'impossibilità di realizzare l'intervento diversamente e dovrà documentare come intende garantire le funzioni attribuite al bosco dal vincolo esistente.
 - e) Roccoli: La Comunità Montana può autorizzare, verificandone la compatibilità sotto ogni altro profilo, nelle superfici di pertinenza di roccoli esistenti, in regola con tutte le altre disposizioni urbanistiche e non compresi negli azzonamenti di piano suscettibili di

trasformazione, la declassazione dallo status giuridico di bosco delle superfici strettamente pertinenti l'attività tradizionale, quali per esempio quelle relative a siepi, bresciane, volte ecc.. Le trasformazioni si intendono senza compensazione. A supporto dell'istanza di autorizzazione deve comunque essere prodotta una relazione riportante la cartografia e l'estratto catastale dell'area, le foto dello stato di fatto e il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area.

- f) Valorizzazione e mantenimento di ecotipi locali di piante da frutto (con esclusione dei castagneti da frutto): La Comunità Montana può autorizzare, su richiesta del proprietario o del conduttore l'apertura di radure intorno a soggetti arborei da frutta manifestamente vecchi e meritevoli di tutela al fine di non perderne la qualità genotipica locale. La superficie della radura verrà concordata di volta in volta sulla base di una relazione agronomica a supporto di interventi attivi di recupero e coltivazione. La Comunità Montana manterrà attivo un data base di censimento di tali soggetti al fine di futuri progetti di promozione e sviluppo delle produzioni storiche locali. Le trasformazioni si intendono senza compensazione.
- g) Conservazione della biodiversità: Previo parere positivo dell'ente gestore la Comunità Montana può, verificandone la compatibilità sotto ogni altro profilo, autorizzare senza onere di compensazione, interventi di trasformazione delle superfici boscate finalizzate alla ricostituzione di habitat a carattere erbaceo, come identificato nelle cartografie dei piani di gestione dei siti della rete natura 2000.
- h) Trasformazioni per opere pubbliche: La trasformazione per opere pubbliche è sempre ammessa; nel caso di interventi previsti in aree boscate a destinazione selvicolturale di protezione dovrà essere adeguatamente documentata l'impossibilità ad allocare l'intervento in altra superficie. La superficie minima soggetta ad obblighi di compensazione è di 2000 m².
- i) Interventi di prevenzione o sistemazione del dissesto idrogeologico. La trasformazione è sempre ammessa
- j) Interventi finalizzati alla migliore fruizione del territorio quali bacheche, segnaletiche, arredi per la sosta ecc.: Sempre ammessa se localizzata su tracciati, e loro pertinenze (p.e. slarghi, piazzole), esistenti
- k) Viabilità agrosilvopastorale così come definita dal piano VASP: la trasformazione è sempre ammessa
- l) Viabilità podereale e interpodereale, a scopo esclusivamente agricolo e forestale; la Comunità Montana può, verificandone la compatibilità sotto ogni altro profilo, autorizzare la realizzazione di tracciati poderali e interpoderali esterni ai boschi di protezione
- m) Opere di approvvigionamento idrico o piccole derivazioni d'acqua; la Comunità Montana può, verificandone la compatibilità sotto ogni altro profilo autorizzare opere di captazione e derivazioni d'acqua necessarie alla conduzione di fondi e/o ad immobili in regola con le norme edilizie.
- n) Opere antincendio boschivo e di prevenzione dei rischi di incendio boschivo, realizzate secondo le prescrizioni del «Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi»; la trasformazione è sempre ammessa
- o) Orti familiari: la Comunità Montana può, verificandone la compatibilità sotto ogni altro profilo autorizzare in aree di pertinenza di edifici esistenti, prioritariamente su aree di neoformazione, su massimo 500 mq;

Art.28 Suddivisione dei boschi in base alla trasformabilità

1. In relazione alla disciplina per la trasformazione del bosco negli elaborati cartografici del PIF sono indicati con apposito segno grafico:
 - boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta
 - a finalità urbanistica
 - da piano cave
 - boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a delimitazione areale
 - a finalità agricola;

- a finalità ambientale e/o paesaggistica;
 - soggetti alle sole trasformazioni speciali (NB in legenda come “boschi non trasformabili”);
2. L'attribuzione di una superficie forestale ad una categoria di trasformazione, non costituisce, sic et simpliciter, diritto alla trasformazione, essendo comunque soggetta all'autorizzazione di cui all'art.43 della L.R. 31/2008.

Art.29 Boschi non trasformabili: individuazione e trasformabilità

1. I boschi non trasformabili sono quelli identificati nella corrispondente tavola delle Trasformazioni Ammesse del presente PIF
2. Non è comunque ammessa la trasformazione del bosco ai sensi dell'art. 43, comma 2 della L.R. 31/2008 nelle seguenti superfici anche ove delimitate dagli enti competenti successivamente alla approvazione del presente piano:
 - a) localizzati lungo la fascia di rispetto come individuate nello studio del reticolo idrico;
 - b) ricadenti in siti Rete Natura 2000;
 - c) interessati da incendio da meno di 10 anni;
 - d) le superfici su cui vige l'obbligo di effettuare la rinnovazione artificiale (ad es. superfici percorse da fuoco, su aree prive di vegetazione forestale a seguito di trasformazioni del bosco non autorizzate, di avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, ecc.) per un periodo di 20 anni dall'esecuzione dell'intervento di rinnovazione;
 - e) i nuovi boschi creati con risorse pubbliche ed i boschi creati a seguito di misure di compensazione o di mitigazione;
 - f) i boschi da seme di cui all'art. 53 della L.R. 31/2008;

Art.30 Boschi a trasformazione esatta: individuazione e trasformabilità

1. I boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta sono quelli indicati nella corrispondente tavola delle Trasformazioni Ammesse del presente PIF.
2. Nei boschi soggetti a trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta sono ammessi gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti (P.G.T.).

Art.31 Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale: individuazione e trasformabilità

1. Le aree assoggettabili a trasformazione areale ai sensi dell'art.25 e art.26 sono indicate nella “Carta delle trasformazioni ammesse” con la voce “Boschi soggetti a trasformazione ordinaria a perimetrazione areale”.
2. Nei predetti boschi sono anche ammissibili le trasformazioni speciali.

Art.32 Boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali: individuazione e trasformabilità

1. I boschi soggetti alle sole trasformazioni speciali sono quelli individuati come “boschi non trasformabili” nel rispetto dei limiti autorizzativi indicati agli art 27 e art 29.

Art.33 Ulteriori aree boscate soggette a trasformazione esatta (a finalità urbanistica): individuazione

1. Per individuare nuove aree, aggiuntive cioè di quelle già individuate, soggette a trasformazione esatta a finalità urbanistica è necessario aggiornare il piano con procedura di variante.
2. Non possono comunque essere individuate ulteriori aree trasformabili a finalità urbanistica nei seguenti boschi:
 - a) localizzati in zone di IV classe di fattibilità geologica;
 - b) localizzati lungo la fascia rispetto del reticolo idrico;
 - c) costituiti da tipologie forestali rare;
 - d) classificati a destinazione selvicolturale protettiva che già contengono quelli individuati ai sensi dell'art 17 del RD 3267/'23 e che, complessivamente, sono assimilati a quelli di cui all'art 3, c. 2, lettera r del D.lgs. 34/2008;
 - e) ricadenti in siti Rete Natura 2000;
 - f) interessati da incendio da meno di 10 anni;
 - g) i nuovi boschi creati con risorse pubbliche ed i boschi creati a seguito di misure di compensazione o di mitigazione;
 - h) i boschi da seme di cui all'art. 53 della L.R. 31/2008;
 - i) le superfici su cui, in accordo con le normative vigenti, vige l'obbligo di effettuare la rinnovazione artificiale per un periodo di 20 anni dall'esecuzione dell'intervento di rinnovazione;
 - j) superfici corrispondenti a i tipi forestali "climax"

Art.34 Ulteriori aree boscate soggette a trasformazione areale: individuazione

1. Nel periodo di validità del Piano è possibile integrare le superfici individuate come trasformabili a fini agricoli e a fini paesaggistici a condizione che:
 - Il richiedente presenti una relazione a firma di un dottore agronomo o di un dottore forestale che dimostri che i requisiti della superficie oggetto di richiesta, pari ad almeno 1 ha, siano coerenti con quelli sulla base dei quali sono stati individuati i poligoni trasformabili nel presente piano per quanto attiene il tipo di bosco, la pendenza, l'assenza di vincoli ostativi riferiti ad altre norme, l'essere esterna al perimetro dei boschi di protezione.
 - Ove tali criteri siano verificati, la Comunità Montana recepirà tale superficie fra quelle trasformabili senza che ciò costituisca presunzione autorizzativa all'effettiva trasformazione che dovrà comunque sottostare alle procedure previste e nel rispetto del limite massimo fissato dal piano fino alla sua revisione e comunque per almeno 1 decennio.
 - Le nuove trasformazioni non ricadano su boschi oggetto di miglioramento con fondi pubblici o compensazioni nei precedenti 30 anni;
 - Il recepimento non sarà efficace fino ad avvenuta approvazione dagli organi competenti.
2. Rimane comunque invariato il limite previsto come superficie massima trasformabile art trasformazioni areali di cui all'art. 35, c. 3
3. Rimanendo fermo il limite massimo di superficie trasformabile il recepimento delle nuove superfici avverrà con semplice procedura di "modifica" del PIF.

Art.35 Limite massimo di superficie boscata trasformabile nel periodo di validità del Piano

1. Le trasformazioni esatte a finalità urbanistica sono ammissibili nei limiti planimetrici di quanto riportato nella "Carta delle trasformazioni ammesse".

2. Le trasformazioni esatte a finalità di escavazione sono ammissibili nei limiti di quanto riportato nel Piano Cave provinciale vigente.
3. Durante il periodo di validità del presente piano le trasformazioni areale dei boschi a finalità agricola o paesaggistica sono ammissibili nel limite massimo del 2% della superficie boscata totale del territorio soggetto al presente PIF (ex CM Alpi Lepontine).
4. Le trasformazioni speciali non vengono computate ai fini del rispetto del limite di cui al comma 3 del presente articolo.

Art.36 Soglia di compensazione

1. Avvalendosi della facoltà di ridurre l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione, nei casi previsti dal paragrafo 4.1) della D.G.R. 675/2005 e s.m.i., si stabilisce che l'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale vige l'obbligo di compensazione è pari a 100 m².
2. La predetta soglia è elevata a 500 mq nel caso di:
 - Allacciamenti tecnologici e viari agli edifici;
 - Ampliamenti o adeguamento di edifici, impianti o infrastrutture esistenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti esclusivamente se finalizzati all'attività agricola e manutentiva dell'area verde e ricomprese dai P.G.T. fra le aree agricole o comunque come aree assimilabili a quelle agricole e normate a sensi del Titolo III della L.R. 12/2005;
 - Opere di approvvigionamento idrico o piccole derivazioni d'acqua;
 - Opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico;
 - Realizzazione di strutture con finalità legate alla gestione agro silvo pastorale del territorio.
3. La soglia è elevata a 2.000 mq nel caso di opere pubbliche o di pubblica utilità.
4. La soglia deve essere riferita all'intera opera progettata.

Art.37 Rapporti di compensazione

1. Il rapporto di compensazione valido per l'intero territorio oggetto di pianificazione è pari a 1:1.

Art.38 Interventi esonerati dall'obbligo di interventi compensativi

1. Ai sensi dell'art. 43 della L.R. 31/2008 comma 5 e della D.G.R. 675/2005 e s.m.i., le trasformazioni dei boschi finalizzate ai seguenti interventi sono esonerate dall'obbligo di compensazione, purché effettuati nel rispetto delle prescrizioni e delle previsioni del presente PIF:
 - a) sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente, a parità di efficacia, con tecniche di ingegneria naturalistica;
 - b) realizzazione o manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano VASP o in piani di assestamento forestale approvati;
 - c) opere pubbliche di superficie inferiore a 2000 mq
 - d) manutenzione e realizzazione di sentieri e itinerari di pubblica utilità;
 - e) Interventi di conservazione della biodiversità o di ripristino del paesaggio previsti dai piani di gestione dei Siti Natura 2000.
 - f) Manufatti d'interesse storico e artistico finalizzati ad una valorizzazione fruitiva
 - g) trasformazioni effettuate in boschi creatisi dopo l'entrata in vigore della L 8/8/1985 n° 431 per il recupero agronomico di prati permanenti, pascoli o colture agrarie terrazzate in aree boscate suscettibili di "trasformazioni ordinarie a finalità agricola"
 - h) trasformazioni ordinarie a delimitazione areale per finalità paesaggistiche ed ecologiche, recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione/ripristino della biodiversità, del paesaggio e per la creazione di ambienti idonei ad alcune specie di fauna selvatica, purché previsto dai piani di gestione delle riserve, dei siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS),

dai programmi pluriennali dei PLIS, dai piani d'intervento sulla rete ecologica provinciale o regionale, dal piano faunistico-venatorio e altri piani simili o assimilabili per una superficie massima di 2 ha accorpati per richiesta.

- i) opere di difesa attiva/passiva dalle valanghe;
- j) recupero di aree aperte per la valorizzazione, il recupero e la conservazione di manufatti ed elementi di valenza storico-testimoniale (es. trincee, terrazzamenti, elementi del paesaggio rurale, etc.);
- k) opere espressamente realizzate a funzione di prevenzione o lotta contro gli incendi di boschi e vegetazione naturale (es. condotte idriche e vasche, fasce tagliafuoco senza funzione di viabilità, piazzole di atterraggio per elicotteri e mezzi simili, torri di avvistamento, ecc.);
- l) interventi di somma urgenza da realizzare in attuazione a norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- m) interventi che comportano una trasformazione inferiore a 100 mq o con oneri compensativi inferiori a 150,00 €

Art.39 Interventi con obblighi di interventi compensativi ridotti

1. Gli interventi finalizzati alla realizzazione di piste ciclabili per la fruizione ricreativa del bosco, ai sensi della D.G.R. 675/2005 e s.m.i., sono soggetti ad obblighi di compensazione ridotta. Per questa fattispecie saranno infatti applicati, per il calcolo dell'onere compensativo, valori di suolo e soprassuolo pari ad 1/10 di quelli previsti ordinariamente.

Art.40 Interventi compensativi ammessi

1. Sono considerati interventi ammissibili ai fini della compensazione forestale e delle forme di contribuzione di legge i seguenti:
 - a) Interventi selvicolturali a carattere colturale;
 - b) Interventi di Sistemazione Idraulico Forestale;
 - c) Interventi straordinari di lotta fitosanitaria;
 - d) Interventi previsti dai Piani di Assestamento nel piano delle migliorie.
 - e) Interventi riguardanti la viabilità agro-silvo-pastorale
2. Il calcolo della superficie di trasformazione di cui ai successivi articoli è da intendersi riferito all'intera opera o intervento progettato. Il frazionamento, nel periodo di validità del PIF, delle richieste di autorizzazione per l'esecuzione della medesima opera o intervento e relative pertinenze dovrà essere conteggiata in maniera accorpata.
3. L'importo base della compensazione ordinaria è calcolato secondo quanto stabilito dalla Regione Lombardia
4. Il valore di compensazione è determinato dal prodotto dell'importo base per la superficie in trasformazione.
5. Nel caso di interventi compensativi diretti la spesa dei lavori dovrà ammontare all'importo base secondo specifico computo metrico estimativo.
6. Nel caso di monetizzazione l'importo base dovrà essere maggiorato del 20%, come da disposizioni regionali.
7. Nel caso di trasformazioni temporanee l'importo base viene ridotto secondo criteri stabiliti da Regione Lombardia
8. Si intendono compensazioni minime gli interventi di ricostruzione del paesaggio locale e di miglioramento della biodiversità quali la realizzazione di muretti a secco, terrazzamenti, tratti di sentieristica, piccole macchie arbustate in aree aperte, siepi, filari e quinte arboree anche non classificabili come bosco purché realizzate con specie autoctone e gli interventi specifici per SIC e ZPS. L'accettazione del progetto è a discrezione dell'amministrazione della Comunità

Montana. Ai fini del calcolo, l'ammontare di tali opere non deve comunque superare il 30% dei costi previsti per le compensazioni ordinarie.

9. Nel caso di interventi compensativi diretti il richiedente può interpellare la Comunità Montana per un parere preventivo riguardo alla localizzazione e alla natura dell'intervento.
10. Non sono considerati interventi compensativi:
 - gli interventi di pulizia del bosco: finalizzati unicamente al taglio o alla eliminazione del sottobosco o delle piante morte, spezzate, deperenti a meno che si tratti di interventi in alveo o limitati a permettere lo sgrondo delle acque superficiali, prioritariamente nel reticolo idrografico minore;
 - le opere civili in contesto urbano, p.e. le opere fognarie, le opere di regimazione in tratti canalizzati o intubati;
 - i tagli a macchiatico positivo;
 - tutti i tagli di utilizzazione;
 - gli interventi di recupero o di miglioramento dei castagneti da frutto;
 - gli interventi che possono arrecare danno alla conservazione della biodiversità o del paesaggio.

Art.41 Localizzazione degli interventi compensativi ammessi

1. Gli interventi compensativi di natura selvicolturale sono ammessi in via prioritaria nelle aree indicate nella "Carta delle compensazioni e delle proposte progettuali"
2. Gli interventi compensativi costituiti dalle SIF sono ammessi solo esternamente:
 - a) al Tessuto Urbano Consolidato;
 - b) alle aree ammissibili alla trasformazione a perimetrazione esatta (urbanistica e per escavazione).

Art.42 Albo delle Opportunità di compensazione

1. Al fine di favorire la valorizzazione delle aree forestali e la realizzazione degli interventi compensativi con attività selvicolturali di riqualificazione su area vasta, la Comunità Montana istituisce l'Albo delle opportunità di compensazione.
2. L'albo delle opportunità di compensazione è uno strumento di riferimento e di supporto per i soggetti obbligati ad eseguire interventi compensativi e per i proprietari pubblici e privati di boschi, nei quali intendono eseguire interventi di miglioramento, o di terreni che intendono rimboschire. Esso è costituito da una banca dati contenete i progetti di miglioramento forestale e di imboschimento proposti, i terreni e i boschi resi disponibili per realizzare rispettivamente interventi di imboschimento o interventi di miglioramento forestale, gli interventi di proposti sistemazione idraulico forestale.
3. La Comunità Montana, entro novanta giorni dall'approvazione del PIF, con propri provvedimenti rendere operativo l'albo delle opportunità di compensazione.

Art.43 Monetizzazioni e cauzioni

1. Il Piano non si avvale della facoltà di esonerare i richiedenti l'autorizzazione alla trasformazione di versare la maggiorazione del 20% qualora il "costo di compensazione" sia inferiore a 4.000,00 €.

PARTE V – PIANO DELLA VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE

Art.44 Il Piano VASP

1. Il Piano della viabilità agro-silvo-pastorale, predisposto all'interno del presente Piano come imposto dall'art. 59 della L.R. 31/2008 e dal d.lgs. 34/2018,
 - definisce il quadro complessivo delle esigenze di accessibilità del territorio forestale ed i relativi obiettivi;
 - individua, previo censimento della totalità dei tracciati presenti nel territorio rurale e forestale, le strade esistenti o in progetto, che vengono ritenute necessarie per il perseguimento degli obiettivi di accessibilità;
 - fornisce un quadro conoscitivo circa lo stato di fatto, indicazioni sulle necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità;
 - definisce la priorità degli interventi di manutenzione straordinaria e di nuova realizzazione.
2. I tracciati così individuati dovranno essere recepiti dai Comuni mediante atto deliberativo; gli stessi saranno quindi classificati come viabilità agro-silvo-pastorale così come previsto dalla D.G.R. 08/08/2003 n.7/14016.
3. L'eventuale individuazione di ulteriori tracciati nell'ambito dei P.G.T. ha solo valenza informativa, e non produce alcun effetto ai fini della definizione della viabilità di interesse agro-silvo-pastorale nel territorio della Comunità Montana.
4. I progetti relativi a nuova viabilità nelle aree buffer e nelle fasce di protezione, comunque denominate, dei siti di Rete Natura 2000 sono soggetti alle procedure di valutazione di incidenza, di competenza dell'ente gestore del sito interessato.

Art.45 Piano VASP: contenuti

1. Il piano VASP, a tutti gli effetti parte integrante del presente PIF, definisce:
 - classificazione delle strade esistenti;
 - previsione di ampliamenti, prolungamenti e passaggi di classe di strade esistenti;
 - previsioni di nuove strade con relativa classe di transitabilità.
2. La cartografia delle strade esistenti e in progetto è indicata in Tav. 12 "Carta delle infrastrutture di servizio". Gli elenchi delle strade esistenti e di progetto sono riportati negli allegati.

PARTE VI – ATTIVITÀ SELVICOLTURALI

Art.46 Destinazione selvicolturale dei boschi

1. Il Piano, considerate le disposizioni normative che regolano la materia e al fine di assicurare forme di gestione dei boschi che ne valorizzino il ruolo, promuove la realizzazione di interventi e di politiche di gestione dei patrimoni forestali che permettano la corretta espressione dell'attitudine assegnata dal P.I.F. (destinazione selvicolturale) e, più in generale, la loro multifunzionalità. Le destinazioni selvicolturali, finalizzate all'applicazione dei modelli selvicolturali, sono riportate in Tav. 10 "Carta delle destinazioni selvicolturali".
2. Esse sono composte dalle seguenti destinazioni:
 - protettiva;
 - naturalistica;
 - produttiva;
 - multifunzionale

Art.47 Modelli selvicolturali

1. Il PIF individua specifici modelli colturali di riferimento riportati nella tavola n° 14, a cui si applicano le norme selvicolturali normate dai successivi articoli, finalizzate ad una gestione sostenibile del patrimonio boschivo del territorio comunitario.
2. I modelli selvicolturali sono riportati in allegato
3. I modelli selvicolturali sono obbligatori nei casi previsti dall'art. 50 L.R. 31/2008, per tutti gli interventi compensativi e per quelli eseguiti con contributi pubblici.
4. Nel caso degli interventi nei siti Natura 2000, i modelli selvicolturali recepiranno, mutuandole in prescrizioni selvicolturali, le "misure di conservazione" e quindi il loro rispetto, anche nei casi in cui non siano obbligatori, esonera dalla valutazione di incidenza.

PARTE VII – PARTE FINANZIARIA

Art.48 Attività selvicolturali finanziabili con fondi pubblici

1. Nel territorio assoggettato al presente PIF sono finanziabili con fondi pubblici solamente le seguenti attività selvicolturali:
 - a) le migliorie e le attività selvicolturali previste dai piani d'assestamento;
 - b) le migliorie e le cure colturali ai boschi esplicitamente indicate nei "modelli selvicolturali";
 - c) gli interventi di creazione e manutenzione, ordinaria o straordinaria, della viabilità forestale prevista dal piano VASP, parte integrante del presente PIF, o indicate nelle Tavole 12 "Infrastrutture" o 13 "Compensazioni";
 - d) i lavori di "pronto intervento" a seguito di calamità naturali;
 - e) la ripulitura della vegetazione degli alvei dei corsi d'acqua principali e secondari al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque;
 - f) di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
 - g) di gestione ambientale, espressamente previsti dai piani dei siti natura 2000;
 - h) di lotta o prevenzione degli incendi boschivi, compatibilmente coi piani AIB;
 - i) di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale;
 - j) la realizzazione e manutenzione di sentieri e attrezzature per la fruizione turistica;
 - k) la riqualificazione ambientale di aree boscate mediante asportazione di rifiuti o bonifica;

In deroga a quanto indicato al primo comma, non possono essere finanziati:

- a) gli interventi di utilizzazione forestale;
- b) gli imboschimenti, fatti salvi i casi di ricostituzione di soprassuoli danneggiati da eventi meteorici o incendi, ricostituzioni di corridoi ecologici e consolidamento della rete ecologica,
- c) gli impianti di arboricoltura da legno;
- d) gli interventi di miglioramento forestale in "boschi a trasformabilità ordinaria a destinazione urbanistica" e in boschi assoggettati alla disciplina del Piano Cave Provinciale", fatta eccezione per gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria, di prevenzione e di sistemazione del dissesto idrogeologico (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), che sono finanziabili.
- e) gli interventi all'interno del Tessuto Urbano Consolidato;
- f) gli interventi nelle aree boscate suscettibili di trasformazione esatta.

I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61, commi da 5 a 10, della L.R. 31/2008 sono usati per le attività indicate all'art. 18, comma 2, lettera d ter) del r.r. 5/2007.

Art.49 Programmi trasversali da finanziare

1. Il presente piano non prevede programmi trasversali da finanziare.

Art.50 Classificazione degli interventi da finanziare in base a importanza e urgenza

La durata indefinita del PIF non permette di identificare con puntualità tutti gli interventi data la natura intrinsecamente dinamica dei boschi e delle evoluzioni geomorfologiche (dissesti). Pertanto si stabiliscono delle priorità prevalentemente tipologiche riferite a classificazioni territoriali individuate dal PIF e la cui validità rimane nel tempo.

I finanziamenti afferiscono ai seguenti 3 temi:

- Selvicoltura
- Sistemazioni idraulico forestali
- Viabilità

Nell'ambito di ciascun tema si stabiliscono le seguenti priorità:

1. Selvicoltura
 - Priorità n° 1: interventi selvicolturali nei boschi di protezione finalizzati a mantenerne l'efficienza
 - Priorità n° 2: interventi previsti alla voce "miglioria" dai PAF vigenti
 - Priorità n° 3: Interventi colturali nei boschi scarsamente serviti da strade
 - Priorità n° 4: Interventi finalizzati al recupero dei boschi danneggiati da avversità,
 - Priorità n° 5: interventi colturali in tutti gli altri boschi non compresi nelle priorità 1÷4
2. Sistemazioni idraulico forestali
 - Dissesti conclamati localizzati su aree PAI oppure a monte e in diretta connessione con queste
 - Alvei e versanti compresi nei boschi di protezione
3. Viabilità agrosilvopastorale
 - Secondo priorità del piano VASP

PARTE VIII – ALLEGATI

1. Allegato 1 – Tabella Specie utilizzabili
2. Allegato 2 – Strade agro-silvo-pastorali esistenti
3. Allegato 3 – Strade agro-silvo-pastorali di progetto
4. Allegato 4 – Deroghe
5. Allegato 5 – Modelli selvicolturali

ALLEGATO 1
ELENCO SPECIE UTILIZZABILI

SPECIE ARBOREE

Nome comune	Nome scientifico
Abete bianco	Abies alba Miller
Acer campestre, Oppio	Acer campestre L.
Acer riccio	Acer platanoides L.
Acer di monte	Acer pseudoplatanus L.
Ontano nero	Alnus glutinosa (L.) Gaertner
Ontano bianco	Alnus incana (L.) Moench
Betulla verrucosa	Betula pendula Roth
Betulla pubescente	Betula pubescens Ehrh.
Carpino bianco	Carpinus betulus L.
Castagno	Castanea sativa Miller
Bagolaro	Celtis australis L.
Faggio	Fagus sylvatica L.
Frassino maggiore	Fraxinus excelsior L.
Orniello	Fraxinus ornus L.
Frassino meridionale	Fraxinus oxycarpa Bieb.
Noce comune	Juglans regia L.
Larice europeo, l. comune	Larix decidua Miller
Carpino nero	Ostrya carpinifolia Scop.
Abete rosso - Peccio	Picea excelsa (Lam.) Link (P.abies)
Pino Cembro	Pinus cembra L.
Pino nero, Pino austriaco	Pinus nigra Arnold, P. austriaca Host
Pino silvestre	Pinus sylvestris L.
Pino mugo uncinato	Pinus uncinata Miller
Platano orientale	Platanus orientalis L.
Pioppo bianco, Gattice	Populus alba L.
Pioppo gatterino	Populus canescens (Aiton) Sm.
Pioppo nero	Populus nigra L.
Pioppo tremolo	Populus tremula L.
Ciliegio selvatico	Prunus avium L.
Ciliegio a grappoli, Pado	Prunus padus L.
Cerro	Quercus cerris L.
Leccio	Quercus ilex L.
Rovere	Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.
Roverella	Quercus pubescens Willd.
Farnia	Quercus robur L.
Salice bianco	Salix alba L.
Sorbo montano	Sorbus aria (L.) Crantz
Sorbo degli uccellatori	Sorbus aucuparia L.
Ciavardello	Sorbus torminalis (L.) Crantz
Tasso	Taxus baccata L.

Tiglio selvatico, Tiglio nostrano	Tilia cordata Miller
Olmo montano	Ulmus glabra Hudson
Olmo campestre	Ulmus minor Miller

SPECIE ARBUSTIVE

Nome comune	Nome scientifico
Ontano verde	Alnus viridis (Chaix) DC.
Pero corvino	Amelanchier ovalis Medicus
Crespino	Berberis vulgaris L.
Corniolo	Cornus mas L.
Sanguinella	Cornus sanguinea L.
Nocciolo, Avellano	Corylus avellana L.
Biancospino selvatico	Crataegus monogyna Jacq.
Berretta da prete, Fusaggine,	Euonymus europaeus L.
Frangola	Frangula alnus Miller
Agrifoglio	Ilex aquifolium L.
Ginepro comune	
Maggiociondolo	Juniperus communis L.
Maggiociondolo alpino	Laburnum alpinum (Miller) Berchtold et
Maggiociondolo	Laburnum anagyroides Medicus
Ligustro	Ligustrum vulgare L.
Melo selvatico	Malus sylvestris Miller
Pino mugo	Pinus mugo Turra
Prugnolo	Prunus spinosa L.
Alaterno	Rhamnus alaternus L.
Ramno alpino	Rhamnus alpinus L.
Spinocervino	Rhamnus catharticus L.
Rosa agreste	Rosa agrestis Savi
Rosa arvense	Rosa arvensis Hudson
Rosa canina	Rosa canina L. sensu Bouleng.
Rosa gallica	Rosa gallica L.
Rosa alpina	Rosa pendulina L.
Rosa rossa	Rosa rubiginosa L.
Rosa di San Giovanni	Rosa sempervirens L.
Salice stipolato	Salix appendiculata Vill.
Salice dorato	Salix aurita L.
Salicone	Salix caprea L.
Salice grigio	Salix cinerea L.
Salice cordato	Salix cordata Muhlenbg.
Salice dafnoide, S. blu	Salix daphnoides Vill.
Salice ripaiolo, S. lanoso	Salix eleagnos Scop.
Salice fragile	Salix fragilis L.
Salice odoroso	Salix pentandra L.
Salice rosso	Salix purpurea L.

Salice da ceste	Salix triandra L.
Salice da vimini, vinco	Salix viminalis L.
Sambuco nero	Sambucus nigra L.
Sambuco rosso	Sambucus racemosa L.
Ginestra dei carbonai	Sarothamnus scoparius, Cytisus s. (L.)
Ginestra odorosa	Spartium junceum L.
Lantana	Viburnum lantana L.
Pallon di maggio	Viburnum opulus L.

ALLEGATO 2 STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI ESISTENTI

ALLEGATO 2 STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI ESISTENTI										
ID	CODICE STRADA	DENOMINAZIONE	COMUNE PREVALENTE	CODICE REGOLAMENTO	GESTORE	PROPRIETA'	LUNGHEZZA (m)	QUOTA INIZIO	QUOTA FINE	CLASSE TRANSITABILITA'
3	Nuovo codice_PLE1	MOLINO - PONTE-3	PLESIO		COMUNE DI PLESIO	PUBBLICA	866			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
4	Nuovo codice_PLE2	MOLINO - PONTE-4	PLESIO		COMUNE DI PLESIO	MISTA	322			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
5	Nuovo codice_PLE3	MONTI DI BREGLIA/VAL PESSINA	PLESIO		COMUNE DI PLESIO	PUBBLICA	545			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
6	S013021_00005	BENE LARIO-6	BENE LARIO		COMUNE	MISTA	7700			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
13	S013062_00001	CAVARGNA 1	CAVARGNA		COMUNE	MISTA	1688			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
14	S013062_00002	CAVARGNA-2	CAVARGNA		COMUNE	PUBBLICA	5622			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
15	S013062_00004	CONGAU	CAVARGNA		COMUNE DI CAVARGNA	PUBBLICA	1432			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
17	S013062_00006	VALLE TABANO	CAVARGNA		COMUNE DI CAVARGNA	PUBBLICA	599			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
18	S013062_00007	SASSO MEZZANO	CAVARGNA		COMUNE DI CAVARGNA	PUBBLICA	895			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
22	S013062_00012	VECCHIA MULATTIERA	CAVARGNA		COMUNE	PUBBLICA	1048			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
23	S013077_00001	CORRIDO-1	CORRIDO		COMUNE	MISTA	1666			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
24	S013077_00005	PRATO DELLE VALLI	CORRIDO		COMUNE DI CORRIDO	PUBBLICA	1098			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
27	S013085_00001	MALE'-ROZZO-MUTATA DI ROZZO	CUSINO		COMUNE DI CUSINO	PUBBLICA	4682			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
29	S013085_00003	MONTE PIZZONE	CUSINO		COMUNE DI CUSINO	PUBBLICA	635			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
30	S013185_00001	MOLINO - PONTE	PLESIO		COMUNE DI PLESIO	MISTA	3140			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI

33	S013185_00006	MONTI TAMPIGLIA	PLESIO		COMUNE	PUBBLICA	1751			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
34	S013185_00007	MONTI	PLESIO		COMUNE	PUBBLICA	1612			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
35	S013185_00008	MONTI PONTE	PLESIO		COMUNE	PUBBLICA	257			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
39	S013207_00002	S.NAZZARO_2	SAN NAZZARO VAL CAVARGNA		COMUNE	PUBBLICA	4228			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
40	S013233_00001	PREDILETTA	VAL REZZO		COMUNE	MISTA	935			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
41	S013233_00002	DASIO - SAN LUCIO	VAL REZZO		COMUNE	PUBBLICA	398			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
42	S013233_00003	DASIO - SAN LUCIO	VAL REZZO		COMUNE	PUBBLICA	2067			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
43	S013233_00004	DASIO - SAN LUCIO	VAL REZZO		COMUNE	PUBBLICA	1571			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
44	S013233_00005	DASIO - PRA DELLA POMA	VAL REZZO		COMUNE	MISTA	1166			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
47	S013234_00001	ALPE BOLGIA	VALSOLDA		COMUNE	MISTA	4337			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
48	S013234_00002	DRANO RANCO'	VALSOLDA		COMUNE DI VALSOLDA	MISTA	1499			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
49	SV1067	VAL SANAGRA	GRANDOLA ED UNITI		COMUNE DI GRANDOLA ED UNITI	PUBBLICA	3539			II - TRATTORI CON RIMORCHIO
50	SV1074	STRADA PER LOC. TORRI E GRISELLO	CARLAZZO		CONSORZIO FORESTALE LARIO CERESIO	PUBBLICA	2139			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
51	SV1075	STRADA PER PONTE DOVIA	CARLAZZO		CONSORZIO FORESTALE LARIO CERESIO	PUBBLICA	2466			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
52	SV1076	STRADA TAGLIAFUOCO LOC. MONTI DI GOTTRO	CARLAZZO		CONSORZIO FORESTALE LARIO CERESIO	PUBBLICA	1655			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
53	SV1077	STRADA PER I MONTI DI GOTTRO	CARLAZZO		CONSORZIO FORESTALE LARIO CERESIO	PUBBLICA	986			IV - PICCOLI AUTOMEZZI

54	SV1083	LA FOO	GRANDOLA ED UNITI		COMUNE DI GRANDOLA ED UNITI	PUBBLICA	913			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
55	SV1084	CARCENTE-BREGLIA	SAN SIRO		CONSORZIO FORESTALE LARIO CERESIO	PUBBLICA	3882			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
56	SV1085	CAMNASCO-STRADA DELLE ALPI	SAN SIRO		CONSORZIO FORESTALE LARIO CERESIO	PUBBLICA	3517			II - TRATTORI CON RIMORCHIO
57	SV1086	CAMNASCO-STRADA DELLE ALPI	SAN SIRO		CONSORZIO FORESTALE LARIO CERESIO	PUBBLICA	3963			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
58	SV1177	BREGLIA / MONTI DI BREGLIA	PLESIO		COMUNE DI PLESIO	PUBBLICA	2857			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
59	SV1191	MOLINO - PONTE-2	PLESIO		COMUNE DI PLESIO	PUBBLICA	1725			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
60	SV431	RANCOO - SERTE	VALSOLDA		COMUNE DI VALSOLDA	DEMANIALE	831			IV - PICCOLI AUTOMEZZI

ALLEGATO 3
STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI IN PREVISIONE O IN REALIZZAZIONE

ALLEGATO 3 STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI IN PREVISIONE O IN REALIZZAZIONE										
ID	CODICE STRADA	DENOMINAZIONE	COMUNE PREVALENTE	CODICE REGOLAMENTO	GESTORE	PROPRIETA'	LUNGHEZZA (m)	QUOTA INIZIO	QUOTA FINE	CLASSE TRANSITABILITA'
1	Nuovo codice_CAV1	VALLE TABANO	CAVARGNA		COMUNE DI CAVARGNA	PUBBLICA	1110			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
2	Nuovo codice_CAV2	SASSO MEZZANO	CAVARGNA		COMUNE DI CAVARGNA	PUBBLICA	1550			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
7	S013021_00007	ALPE BOGGIONI	BENE LARIO		COMUNE DI BENE LARIO	PUBBLICA	609			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
8	S013021_00008	COSTA	BENE LARIO		COMUNE DI BENE LARIO	PUBBLICA	930			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
9	S013021_00009	VALLE DEL DIAVOLO	BENE LARIO		COMUNE DI BENE LARIO	PUBBLICA	807			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
10	S013021_00010	AI MONTI	BENE LARIO		COMUNE DI BENE LARIO	PUBBLICA	764			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
11	S013021_00011	AL LAGO	BENE LARIO		COMUNE DI BENE LARIO	PUBBLICA	1500			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
12	S013021_00012	CRIAGGIA	BENE LARIO		COMUNE DI BENE LARIO	PUBBLICA	196			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
16	S013062_00005	VALLE MARDÀ	CAVARGNA		COMUNE DI CAVARGNA	PUBBLICA	571			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
19	S013062_00008	VECCHIA MULATTIERA-2	CAVARGNA		COMUNE DI CAVARGNA	PUBBLICA	6865			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
20	S013062_00009	MONTI PIANCA	CAVARGNA		COMUNE DI CAVARGNA	PUBBLICA	602			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
21	S013062_00010	VALLONE	CAVARGNA		COMUNE DI CAVARGNA	PUBBLICA	1666			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
25	S013077_00006	ALPE RANCIOLO	CORRIDO		COMUNE DI CORRIDO	MISTA	343			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
26	S013077_00007	VALLE FAELLA	CORRIDO		COMUNE DI CORRIDO	MISTA	497			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
28	S013085_00002	ALPE AIGUA	CUSINO		COMUNE DI CUSINO	PUBBLICA	2326			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
31	S013185_00004	DELLE ALPI	PLESIO		COMUNE DI PLESIO	PUBBLICA	4412			IV - PICCOLI AUTOMEZZI

32	S013185_00005	SENAGRA	PLESIO		COMUNE DI PLESIO	PUBBLICA	2687			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
36	S013185_00009	MONTI PONTE	PLESIO		COMUNE DI PLESIO	PUBBLICA	552			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
37	S013204_00003	COMBA	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA		COMUNE DI SAN BARTOLOMEO V.C.	PRIVATA	601			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
38	S013204_00004	BEDERA	SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA		COMUNE DI SAN BARTOLOMEO V.C.	PRIVATA	664			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
45	S013233_00006	PRATO DELLE VALLI - PRAMARZIO	VAL REZZO		COMUNE DI VAL REZZO	MISTA	1574			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
46	S013233_00007	SEGHEBBIA - PRAMARZIO	VAL REZZO		COMUNE DI VAL REZZO	MISTA	1089			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI

ALLEGATO 4

Non sono previste deroghe alle NFR

ALLEGATO 5

MODELLI SELVICOLTURALI

NORME SELVICOLTURALI PER I BOSCHI D'ALTO FUSTO

1. Tagli intercalari: i tagli intercalari, salvo quanto diversamente specificato nelle sezioni successive, sono consentiti in qualsiasi periodo, interessano di norma le piante dominate, danneggiate, deperienti, soprannumerarie e carenti di chioma, per una percentuale massima di fusti non superiore al 50%. I tagli intercalari potranno succedersi sulla medesima area forestale non prima di anni 5 e comunque ricorrendo una condizione di completa copertura delle chiome. Il tecnico progettista può proporre criteri selvicolturali diversi e più corrispondenti alle condizioni della foresta, da valutare caso per caso e da sottoporre ad esplicita approvazione dell'Ente delegato.
2. Tagli a raso: Il trattamento a taglio a raso, come definito dalla normativa regionale, è vietato, salvo specifica autorizzazione da parte della Comunità Montana, che potrà prevedere la rinnovazione artificiale obbligatoria. In nessun caso il taglio a raso, che rimane un criterio selvicolturale, può surrogare di fatto un cambio di destinazione d'uso.
3. Tagli successivi: Fatto salvo quanto diversamente indicato per ciascuna categoria forestale e per singola destinazione funzionale, nelle fustaie coetanee trattate a tagli successivi dovranno essere osservate le seguenti norme:
 - a. l'eventuale taglio di preparazione, da effettuarsi quando il bosco è prossimo a maturità, non può interessare un numero di fusti superiore al 25 %;
 - b. il taglio di sementazione, da non eseguirsi prima di 5 anni dal taglio di preparazione, non interesserà un numero di fusti superiore al 50 % nei limiti di prelievo non superiore al 30% di provvigione reale; le piante rilasciate dovranno essere i migliori portasemi;
 - c. i tagli secondari o di sgombero non potranno essere eseguiti prima che sia stata assicurata la rinnovazione naturale del bosco; dopo 10 anni, in assenza di rinnovazione, l'ente forestale potrà consentire il taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale.
4. Formazioni di impianto artificiale: Nelle formazioni boscate classificate "impianti artificiali" nella tavola 3 del presente PIF, equiparate a boschi in forza delle loro condizioni rilevate in campo, valgono le seguenti norme:
 - a. I diradamenti, di norma di tipo basso, possono interessare, in forma libera o geometrica, fino ad un massimo del 50 % dei soggetti presenti.
 - b. I tagli di rinnovazione, stante l'impossibilità di raggiungere la rinnovazione naturale del popolamento, vengono sostituiti con tagli raso a piccole buche con rinnovazione artificiale posticipata secondo le specifiche di un progetto selvicolturale a firma di tecnico abilitato. Le buche, salvo diversa e motivata specifica progettuale, non dovranno eccedere 900 m² con un'incidenza massima del 20% sul totale del lotto d'intervento e la rinnovazione artificiale dovrà avere sesto pari ad almeno m 2,5x2,5.
 - c. E' sempre ammissibile la "trasformazione selvicolturale" da impianto artificiale a bosco naturaliforme di specie autoctone; in tali occasioni l'intervento di taglio ed eliminazione del popolamento esistente, comunque supportato da specifico progetto selvicolturale approvato dalla CM, non è equiparato a taglio raso - indipendentemente dalle sue dimensioni - né assume i caratteri di trasformazione temporanea.

NORME PER I BOSCHI A DESTINAZIONE SELVICOLTURALE PROTETTIVA

1. La gestione selvicolturale dei boschi di protezione, cartografati nella tavola n.10, è finalizzata alla tutela idrogeologica di impluvi, valli e versanti, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque, le naturali dinamiche idrologiche, il contenimento della produzione di

sedimento sia diffuso sia per effetto di fenomeni franosi e la prevenzione da smottamenti e rotolamenti di massi.

2. Le indicazioni selvicolturali riportate di seguito possono essere sostituite da un progetto di intervento a firma di dottore agronomo/forestale che, sulla base delle condizioni analiticamente documentate, proponga soluzioni tecniche diverse e meglio rispondenti alle necessità di contenimento/mitigazione del dissesto. Nessuna deroga alle norme generali di cui agli articoli che seguono, è comunque possibile per motivi diversi dalla protezione dei fenomeni dissestivi e dal contenimento e mitigazione del rischio e del pericolo.
3. Nelle aree a destinazione protettiva, gli interventi selvicolturali rivestono caratteri di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. Le aree boscate intercluse nei boschi di protezione, comprese entro m 100 dal loro limite, possono essere gestite secondo gli stessi criteri.
4. Faggeta: Le faggete di protezione andranno gestite con tagli a scelta tesi al mantenimento della copertura del suolo e al contestuale suo alleggerimento, con soglia diametrica di prelievo di 40 cm. Il taglio a scelta dovrà essere accompagnato da un intervento colturale sull'intera superficie denunciata e comunque, compatibilmente al regime di proprietà, nelle aree all'intorno per almeno m 50 di raggio. Il periodo di curazione è fissato in minimi anni 10, a condizione che il bosco si presenti a copertura colma.
5. Acero-frassineto: Gli acero-frassineti di protezione andranno gestiti con tagli a scelta tesi al mantenimento della copertura del suolo e al contestuale suo alleggerimento nel rispetto di una composizione mista, con soglia diametrica di prelievo di 35 cm. Il taglio a scelta dovrà essere accompagnato da un intervento colturale sull'intera superficie. Il periodo di curazione è fissato in minimi anni 10, a condizione che il bosco si presenti a copertura colma. Le cure colturali nei popolamenti giovani allo stadio di spessina a copertura completa ammettono la riduzione dei soggetti del 50%.
6. Castagneto: I Castagneti di protezione andranno gestiti a ceduo matricinato, con rilascio di 50 sogg/ha e turno minimo di anni 15. Le matricine da rilasciare dovranno essere scelte prioritariamente fra le seguenti specie: Querce, Faggio, Acero, Tiglio, Frassino, Ciliegio, Ostrya. Le cure colturali consistono in sfolli da eseguire fra l'8° ed il 12° anno con riduzione dei polloni del 60%. L'ampiezza massima di ciascuna singola tagliata non deve eccedere ha 4. Fra due tagliate contigue, ovvero distanziate meno di m 50 devono essere realizzate a non meno di 5 anni una dall'altra.
7. Orno-ostryeto: Gli Orno ostrieti di protezione andranno gestiti a ceduo matricinato con rilascio di 50 sogg/ha e turno minimo di anni 15. Le cure colturali consistono in sfolli da eseguire fra l'8° ed il 12° anno con riduzione dei polloni del 60%. L'ampiezza massima di ciascuna singola tagliata non deve eccedere ha 4; due tagliate contigue, ovvero distanziate meno di m 50 devono essere realizzate a non meno di 5 anni una dall'altra.
8. Alneto: Gli alneti di protezione andranno gestiti a ceduo composto con rilascio di 90 sogg/ha di cui 2/3 di 1 turno ed 1/3 di 2 turni. Il turno è fissato in anni 25. Le cure colturali consistono in sfolli da eseguirsi fra il 10° ed il 15° anno, con riduzione dei polloni del 40%. Le tagliate non potranno eccedere i 10.000 mq accorpati.
9. Querceto: I querceti di protezione vengono gestiti con tagli a scelta, con soglia diametrica di cm 30. Il taglio deve comunque garantire la permanenza di una copertura boscata non inferiore al 60%, associando allo stesso anche un intervento colturale sull'area all'intorno. In assenza del Carpino o di altra specie a temperamento sciafilo, si prevede la gestione a fustaia regolare con tagli principali condotti per piccole buche non superiori a 400 mq. Le cure colturali consistono in sfolli da condursi fra gli 8÷15 anni, con eliminazione del 50% dei soggetti.

10. Formazioni particolari: Le formazioni particolari vengono governate in conformità al R.r. 5/2007 con turno di anni 10 nel caso dei Saliceti di Ripa (tipo 177) e a ceduo matricinato di 20 nelle formazioni di Sorbo degli uccellatori (tipo 186). Nel caso dei saliceti è fatto obbligo di rilasciare tutti i soggetti di Farnia e di Pioppo bianco eventualmente presenti. Le tagliate non potranno eccedere 5.000 mq accorpate.
11. Robinieto: I robinieti di protezione verranno gestiti a ceduo semplice con solo obbligo di rilascio integrale dei soggetti di specie diverse di diametro > cm 10 e < cm 25. Il turno è fissato in anni 20. Ciascun taglio accorpato non può estendersi per una superficie maggiore di 4 ha.
12. Impianti artificiali: Negli impianti artificiali verranno condotti interventi colturali nel rispetto delle norme generali per i boschi d'alto fusto; sono sempre ammessi interventi di trasformazione selvicolturale per indirizzare il popolamento verso composizioni naturaliformi.
13. Pineta di Pino silvestre: Le pinete di pino silvestre a destinazione protettiva sono gestite a tagli successivi.
14. Betuleto-coryleto: I betulo-coryleti vengono gestiti a ceduo semplice con rilascio delle specie arboree di buone caratteristiche fenotipiche eventualmente presenti. Il turno è fissato in anni 10.

NORME PER I BOSCHI A DESTINAZIONE SELVICOLTURALE MULTIFUNZIONALE

1. La gestione selvicolturale dei boschi multifunzionali, cartografati nella tavola n.10, è finalizzata a massimizzare la multifunzionalità del bosco con particolare riferimento alla produzione di legname ed alla generica e diffusa tutela idrogeologica.
2. Faggeta: Le faggete a destinazione multifunzionale verranno avviate verso l'alto fusto e trattate a tagli successivi.
 - o Ricorrendo condizioni di ceduo invecchiato con ceppaie dense e mai diradate, l'avviamento avverrà con selezione di 1÷2 soggetti per ciascuna ceppaia avendo cura di non ridurre la copertura del popolamento a percentuali inferiori al 60%.
 - o Ricorrendo condizioni di fustaia transitoria (selezione dei polloni già avvenuta per via selvicolturale o naturale) con soggetti in genere singoli o doppi sulla ceppaia, di buon portamento, l'intervento si configurerà come diradamento basso misto con prelievo massimo del 40 avendo cura di non ridurre la copertura del popolamento a percentuali inferiori al 60%
 - o I tagli intercalari sopradescritti e perduranti fino all'inizio dei tagli principali dovranno essere fra loro distanziati temporalmente di almeno anni 10, ma non potranno comunque essere condotti in condizioni di bosco rado con percentuali di copertura inferiori a 80%; ricorrendo tali condizioni verranno prescritti interventi di recupero con tagli a buche e rinnovazione artificiale posticipata da mantenere fino ad avvenuta affermazione.
 - o I tagli principali non potranno avvenire prima che il popolamento raggiunga un'età di anni 60; il taglio di sementazione non potrà essere condotto prima che le piante candidate alla disseminazione abbiano raggiunto l'età di anni 80.
 - o Le cure colturali, eseguibili in popolamenti a copertura colma, consistono in sfolli nei popolamenti giovani da eseguire fra il 10° ed il 15° anno con riduzione dei polloni del 40%.
3. Acero-frassineto: Gli acero-frassineti vengono trattati a taglio a scelta con soglia diametrica di prelievo fissata a cm 35. In condizioni di popolamento coetaniforme con ampia prevalenza di fusti di elevate dimensioni, l'intervento selvicolturale potrà interessare una percentuale massima di fusti pari al 30%. Fra due interventi successivi dovranno trascorrere

almeno 5 anni, a condizione che alla data dell'intervento selvicolturale il popolamento si presenti a densità colma. Le cure colturali, eseguibili in popolamenti a copertura colma, consistono in sfolli nei popolamenti giovani da eseguire fra l'8° ed il 12° anno con riduzione dei polloni del 50%.

4. Castagneto: I Castagneti a destinazione multifunzionale andranno governati a ceduo composto con rilascio di 150 sogg/ha di cui 100 di età pari a 1 turno e 50 di due o più turni. Il turno è fissato in anni 20. Le matricine da rilasciare dovranno essere scelte prioritariamente fra le seguenti specie: Querce, Faggio, Acero, Tiglio, Frassino, Cileglio, Ostrya. Le cure colturali consistono in sfolli da eseguire fra l'8° ed il 10° anno con riduzione dei polloni del 50%.
5. Alneto: Gli alneti a destinazione multifunzionale andranno governati a ceduo matricinato con rilascio di 50 sogg/ha. Il turno è fissato in anni 20.
6. Querceto: I querceti vengono trattati a tagli successivi. I tagli principali – preparazione, sementazione e sgombero - non potranno eccedere mq 10.000 ciascuno. Le cure colturali consistono in:
 - o Succisione nel novellame di neoinsediamento a seguito di taglio di sementazione; l'intervento deve essere preventivamente concordato con la Comunità Montana e deve essere supportato da adeguata garanzia di risultato eventualmente prevedendo anche l'esecuzione di rinfoltimento.
 - o Ripuliture del novellame agli stadi giovanili.
 - o Sfolli con prelievo massale fino al 50% dei soggetti.
7. Formazioni particolari: Le formazioni particolari vengono governate in conformità al R.r. 5/2007 con turno di anni 10 nel caso dei Saliceti di Ripa (tipo 177) e a ceduo matricinato di 20 nelle formazioni di Sorbo degli uccellatori (tipo 186). Nel caso dei saliceti è fatto obbligo di rilasciare tutti i soggetti di Farnia e di Pioppo bianco eventualmente presenti. Le tagliate non potranno eccedere 5.000 mq accorpati.
8. Robiniato: I robinieti verranno governati a ceduo semplice con solo obbligo di rilascio integrale dei soggetti di specie diverse di diametro > cm 10 e < cm 35. Nel caso di progetti di taglio l'asporto delle piante di specie diversa dalla Robinia di diametro superiore o uguale a cm 20 è soggetto a specifica martellata. Il turno è fissato in anni 20.
- 11.
9. Orno-ostryeto: Gli Orno-ostryeti vengono gestiti a ceduo matricinato con rilascio di 50 matricine ad ettaro prioritariamente scelte fra specie quercine e carpino nero. Il turno è fissato in anni 15.
- 12.
10. Betuleto-coryleto: I betulo-coryleti vengono gestiti a ceduo semplice con rilascio delle specie arboree di buone caratteristiche fenotipiche eventualmente presenti. Il turno è fissato in anni 10.
- 13.
11. Impianti artificiali: Negli impianti artificiali verranno condotti interventi colturali nel rispetto delle norme generali per i boschi d'alto fusto; sono sempre ammessi interventi di trasformazione selvicolturale per indirizzare il popolamento verso composizioni naturaliformi.
- 14.
12. Pinete di pino silvestre: La pineta di Pino silvestre viene trattata a taglio a buche con riserva di portaseme. Il turno di maturità è fissato in anni 60. I tagli intercalari vengono eseguiti ogni 10-12 anni in relazione al raggiungimento della completa copertura delle chiome;

l'intervento si configura come diradamento basso di forte intensità e deve tendere all'isolamento completo delle chiome dei soggetti da rilasciare. Il taglio del ceduo associato alla pineta può essere eseguito indipendentemente dal diradamento sul popolamento di pino con la sola esclusione del taglio di sementazione cui si deve obbligatoriamente associare il taglio del ceduo. L'intervento selvicolturale nelle pinete di Pino silvestre deve sempre essere associato ad un piedilista di martellata, nei casi in cui è previsto dal R.r. 5/2007 il progetto di taglio o il progetto per interventi in deroga, con esclusione del solo caso in cui l'intervento riguardi unicamente la componente a ceduo nel qual caso valgono le normali regole relativamente a relazioni e progetti di taglio. Le normali cure colturali alla Pineta di Pino silvestre consistono in ripuliture nei novelletti e sfolli nei giovani impianti (spessine, giovane fustaie) con prelievo massale, in condizioni ordinarie di densità, di circa il 50 % dei soggetti.

NORME PER I BOSCHI A DESTINAZIONE SELVICOLTURALE NATURALISTICA

1. Le norme selvicolturali dei boschi a destinazione naturalistica, cartografati nella tavola n.10, seguono le prescrizioni selvicolturali dei piani di gestione delle rispettive aree protette. In assenza di modelli selvicolturali specificamente elaborati nell'ambito dei piani di gestione, valgono quelli indicati per i boschi a destinazione multifunzionale.

NORME PER I BOSCHI A DESTINAZIONE SELVICOLTURALE PRODUTTIVA

1. La gestione selvicolturale dei boschi a destinazione produttiva, cartografati nella tavola n.10, è finalizzata a massimizzare la produttività del bosco con particolare riferimento alla produzione di legname. Stante la localizzazione in ambienti comunque orograficamente arti
2. Acero-frassineto: Gli acero-frassineti vengono trattati a taglio a scelta con soglia diametrica di prelievo fissata a cm 30. In condizioni di popolamento coetaniforme con ampia prevalenza di fusti di elevate dimensioni, l'intervento selvicolturale potrà interessare una percentuale massima di fusti pari al 30%. Fra due interventi successivi dovranno trascorrere almeno 5 anni, a condizione che alla data dell'intervento selvicolturale il popolamento si presenti a densità colma. Le cure colturali, eseguibili in popolamenti a copertura colma, consistono in sfolli nei popolamenti giovani da eseguire fra l'8° ed il 12° anno con riduzione dei polloni del 50%.
3. Faggeta: Le faggete a destinazione multifunzionale verranno avviate verso l'alto fusto e trattate a tagli successivi.
 - o Ricorrendo condizioni di ceduo invecchiato con ceppaie dense e mai diradate, l'avviamento avverrà con selezione di 1÷2 soggetti per ciascuna ceppaia avendo cura di non ridurre la copertura del popolamento a percentuali inferiori al 60%.
 - o Ricorrendo condizioni di fustaia transitoria (selezione dei polloni già avvenuta per via selvicolturale o naturale) con soggetti in genere singoli o doppi sulla ceppaia, di buon portamento, l'intervento si configurerà come diradamento basso misto con prelievo massimo del 40 avendo cura di non ridurre la copertura del popolamento a percentuali inferiori al 60%
 - o I tagli intercalari sopradescritti e perduranti fino all'inizio dei tagli principali dovranno essere fra loro distanziati temporalmente di almeno anni 10, ma non potranno comunque essere condotti in condizioni di bosco rado con percentuali di copertura inferiori a 80%; ricorrendo tali condizioni verranno prescritti interventi di recupero con tagli a buche e rinnovazione artificiale posticipata da mantenere fino ad avvenuta affermazione.
 - o I tagli principali non potranno avvenire prima che il popolamento raggiunga un'età di anni 60; il taglio di sementazione non potrà essere condotto prima che le piante candidate alla disseminazione abbiano raggiunto l'età di anni 80.
 - o Le cure colturali, eseguibili in popolamenti a copertura colma, consistono in sfolli nei popolamenti giovani da eseguire fra il 10° ed il 15° anno con riduzione dei polloni del 40%.
4. Orno-ostryeti: Gli Orno-ostryeti vengono gestiti a ceduo matricinato con rilascio di 50 matricine ad ettaro prioritariamente scelte fra specie quercine e carpino nero. Il turno è fissato in anni 15